



N. 1133

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione
e il PNRR (FITTO)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)
con il Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)
con il Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)
con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)
con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)
e con il Ministro della cultura (SANGIULIANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante
ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, unitamente all'esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3, da 5 a 12, 15, commi 1, 2 e 4, 30, 32 e 36 del medesimo decreto, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 29 maggio 2024.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante: *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione"*.

Articoli da 1 a 15: MAE

Articoli da 16 a 28: MLPS

Articolo 29: MIM

Articoli 30, 32, 33 e 36: MAE

Articolo 31: MUR

Articolo 34: MIC

Articolo 35: Ministero dell'interno

Articolo 37: MIMIT

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il provvedimento è volto a realizzare la **riforma della politica di coesione** che è stata inserita nell'ambito della **revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, modificato con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. In particolare, all'interno della Missione 1, Componente 1, è stata inserita la nuova riforma 1.9.1, attuata dal presente decreto-legge e diretta ad accelerare e rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali.

La revisione del PNRR, nata per aggiornare e adeguare il Piano al mutato contesto internazionale, è stata resa dal Governo un'occasione per mettere a sistema tutti i programmi di investimenti finanziati con fondi europei, conferendo unitarietà strategica e visione comune alle principali leve di sviluppo e coesione a disposizione del nostro Paese.

La riforma della politica di coesione, una delle sette nuove riforme inserite nella revisione del PNRR, rappresenta dunque l'ultimo tassello di un più ampio disegno strategico avviato con il decreto-legge 13/2023, che ha ridisegnato la *governance* del PNRR e della politica di coesione, proseguito con il decreto-legge 124/2023 rivolto alle politiche di coesione e per il Sud, e successivamente con il decreto-legge 19/2024, che perfeziona la revisione del PNRR.

Il decreto-legge in esame riguarda in particolar modo la politica di coesione europea, ovvero quei programmi di investimento finanziati da 42 miliardi di euro risorse europee e 32 miliardi di euro di risorse nazionali per il solo ciclo di programmazione 2021-2027, dunque 74 miliardi di euro di investimenti destinati a ridurre i divari territoriali.

Con la riforma, viene assicurato il **coordinamento** tra gli interventi dalla politica di coesione attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale, promuovendo la **complementarietà** e la **sinergia** tra gli interventi della politica di coesione europea e gli investimenti previsti dagli Accordi per la coesione e dal PNRR: finalmente tutti i principali strumenti di sviluppo e coesione vengono collegati all'interno del medesimo **orizzonte strategico**.

La prima parte del decreto contiene specifiche disposizioni mirate ad accelerare e rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europee, mutuando l'approccio orientato ai risultati sperimentato con successo con il PNRR.

La riforma prevede l'individuazione di **interventi prioritari** in una serie di **settori strategici** condivisi con la Commissione europea, secondo un **approccio orientato al risultato**, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi.

I settori strategici sono:

- risorse idriche;
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente;
- rifiuti;
- trasporti e mobilità sostenibile;
- energia;
- sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Si tratta di settori caratterizzati da **servizi e infrastrutture essenziali per cittadini e imprese** e che, tuttavia, presentano, nelle regioni del Sud, un tasso di sviluppo non in linea con quello registrabile in altre aree del Paese. Lo sviluppo di tali settori – in particolare, nelle regioni del meridione – è, pertanto, fondamentale per accrescere la **competitività e l'attrattività del Paese e del Mezzogiorno** e per rispondere efficacemente alle sfide della transizione verde e digitale.

La scelta di questi settori mira tra l'altro a dare effettiva attuazione agli strumenti di pianificazione richiesti dalle cosiddette **"condizioni abilitanti"**, definite dal regolamento europeo sulla politica di coesione 2021-2027 e che devono essere rispettate da tutte le Regioni che vogliono accedere ai finanziamenti europei, con particolare riferimento a quelli previsti per i settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, nonché accelerare i processi di adempimento delle suddette condizioni abilitanti per le Regioni che non hanno ancora adottato le previste pianificazioni.

Per realizzare questo coordinamento, le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi europei individueranno un **elenco di interventi prioritari** nei settori strategici che saranno **monitorati a livello centrale** coordinata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare un presidio sistematico del **rispetto dei tempi** previsti per l'attuazione del **conseguimento effettivo dei risultati** programmati.

Il provvedimento restituisce **concretezza e tempestività alla politica di coesione**, accelerando la spesa e rafforzando la capacità delle istituzioni di abbattere i divari economici e sociali che ancora si registrano sul territorio nazionale.

Il decreto prevede anche il **rafforzamento della capacità amministrativa** di tutti i soggetti impegnati a livello territoriale nell'attuazione della politica di coesione, con particolare **attenzione al Mezzogiorno**.

La riforma prevede poi un **meccanismo incentivante** per il conseguimento degli obiettivi: le amministrazioni regionali che saranno capaci di rispettare i tempi previsti per l'attuazione degli interventi potranno usufruire di un **sostegno aggiuntivo da parte del Governo al cofinanziamento dei programmi europei**, liberando così risorse preziose per i bilanci regionali.

In casi di **inerzia o inadempimento** dei soggetti responsabili dell'attuazione, il decreto prevede misure di **accelerazione** ulteriore della realizzazione degli interventi prioritari, anche attraverso il ricorso a **poteri sostitutivi**, per assicurare il raggiungimento dei risultati definiti strategici per la qualità dei servizi prestati ai cittadini e alle imprese dei territori, in analogia linea con quanto previsto dal PNRR. Laddove, poi, dovesse verificarsi uno stato di *impasse* nella realizzazione di uno o più interventi prioritari, determinato dall'eventuale dissenso di talune delle Amministrazioni coinvolte, viene opportunamente prevista l'applicazione di appositi meccanismi, già sperimentati e consolidati in sede di attuazione del PNRR, di superamento dell'eventuale dissenso.

Coniugando l'attenzione alla coesione con la **spinta allo sviluppo**, il decreto definisce inoltre le modalità di adeguamento dei programmi nazionali e regionali dei fondi di coesione alla Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), per sostenere i programmi di investimento produttivo e di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese.

Tale Piattaforma è stata istituita solo recentemente dalla Commissione europea, ed il Governo ha predisposto, con il decreto in esame, le condizioni per sfruttarne appieno le potenzialità.

A valere sul Programma Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale, sono destinati 300 milioni di euro **ai programmi di investimento**, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle **imprese, anche di grandi dimensioni**, per investimenti sui settori delle **tecnologie strategiche individuati nell'ambito della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)**.

Il decreto provvede anche ad assicurare l'attuazione dal regolamento (UE) 1056/2021, istitutivo del Fondo per una transizione giusta, prevedendo misure per sostenere la realizzazione di investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori.

Il provvedimento, poi, nell'ottica di garantire una più razionale ed efficace utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, si preoccupa, per quelle Regioni che ancora non abbiano raggiunto un accordo con il Governo per la sottoscrizione degli Accordi per la coesione (introdotti dal c.d. "decreto-legge Sud", n. 124 del 2023), di assicurare comunque l'erogazione di risorse *ad hoc* assegnate – e posta a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 – per la realizzazione di interventi di pronta cantierabilità, non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione ovvero di particolare complessità o rilevanza per i diversi ambiti territoriali, in modo tale da garantirne comunque la realizzazione indipendentemente dall'esito dell'interlocuzione per la conclusione dell'Accordo per la coesione.

Vengono poi previste specifiche misure di semplificazione amministrativa, rafforzamento della capacità amministrativa e disposizioni specificamente rivolte a potenziare l'azione di perequazione infrastrutturale ed altri strumenti della politica di coesione all'interno di una visione strategica che prende le mosse dalle specifiche esigenze di rilancio del Mezzogiorno, per estendere la portata delle politiche di sviluppo e coesione anche al Centro Nord.

Attraverso il provvedimento si intende, innanzitutto, contribuire a **riequilibrare la dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno** e i connessi servizi, destinando appositamente ad interventi da effettuare nel Mezzogiorno il Fondo perequativo già attivo per il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, che ora viene anche ridenominato in "Fondo perequativo infrastrutturale". Inoltre, il provvedimento vincola la destinazione al Mezzogiorno di una quota pari almeno al 40 per cento delle risorse del Fondo pluriennale per gli investimenti, in modo da realizzare una vera perequazione infrastrutturale.

In materia di **Contratti Istituzionali di Sviluppo** il provvedimento prevede la revisione ed il rafforzamento della *governance* e delle relative modalità attuative, consentendo un miglior coordinamento di questi interventi di natura complessa. Attualmente risultano sottoscritti 15 Contratti Istituzionali di Sviluppo che prevedono l'attuazione di circa 700 interventi per un valore complessivo di 3,8 miliardi di euro.

Oggetto di particolare attenzione del provvedimento è anche il sistema delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nell'ottica di incrementarne l'attrattività e di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, in tali aree, lo sviluppo delle imprese già operanti nelle ZLS nonché per incentivare l'insediamento di nuove imprese. In particolare, viene estesa alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), nel Centro Nord, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale l'agevolazione già prevista per la ZES Unica del Mezzogiorno relativa al credito d'imposta per investimenti, nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024. Inoltre, vengono estese alle ZLS le semplificazioni previste per la ZES Unica. Inoltre, viene rafforzata finanziariamente la misura relativa al contrasto del fenomeno della deindustrializzazione nei territori dell'Italia centrale.

Oltre a tali misure incentivanti, il decreto si preoccupa anche di definire la soluzione di peculiari situazioni di rilevante criticità presenti in talune aree del Mezzogiorno, già attribuite alla competenza di Commissari straordinari *ad hoc*. È il caso, soprattutto, dell'area dell'ex polo industriale di Bagnoli-Coroglio e degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana previsti per tale sito, per il quale il decreto prevede, nelle more della definizione degli Accordi di Coesione, la possibilità di finanziare alcuni interventi ritenuti strategici. In tale contesto, il decreto destina 1,2 miliardi di euro alla realizzazione di interventi di bonifica e riqualificazione dell'area di Bagnoli, per restituire ai cittadini un territorio oggi fortemente degradato e valorizzarne la posizione strategica, anche in una prospettiva di rilancio industriale dell'intero Mezzogiorno.

Il decreto intende anche favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni svantaggiati, nonché assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro-imprese, con la previsione della riduzione dei casi di revoca delle risorse assegnate ai Comuni svantaggiati per la realizzazione di interventi di sostegno alle popolazioni residenti e alle attività economiche, artigianali e commerciali.

Il decreto-legge contiene, poi, nella seconda parte, misure specifiche, di natura settoriale.

In primo luogo, il provvedimento contiene una serie di misure per sostenere l'occupazione e rendere più efficiente il mercato del lavoro. In particolare, sono introdotte norme per sostenere l'autoimpiego e promuovere l'occupazione di giovani e donne, soprattutto nel Mezzogiorno, per investire sulle competenze dei lavoratori, anche per quelli in esubero delle grandi aziende in crisi, nonché per valorizzare le opportunità della tecnologia, con nuove azioni sulla piattaforma SIISL, quali:

- le norme sull'autoimpiego, che identificano nei giovani inoccupati/disoccupati fino a 35 anni non compiuti, i destinatari prioritari di una serie di interventi integrati;
- il "Bonus Giovani", che riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati;
- il "Bonus Donne", che riconosce l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri specifiche categorie;
- il "Bonus ZES" (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno), misura che prevede l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi, per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

Per il sostegno ai disoccupati è stata prevista l'iscrizione automatica, alla nuova piattaforma SIISL, dei percettori di NASPI e DIS-COLL, già iscritti presso i Centri per l'Impiego e l'introduzione di disposizioni specifiche per regolare il funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale al fine di renderlo più funzionale all'incrocio di domanda e offerta di lavoro.

In materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa, poi, il provvedimento persegue l'obiettivo rafforzare il sistema istruzione, nei suoi vari settori, superando i divari territoriali e infrastrutturali presenti nelle Regioni meno sviluppate di cui all'Accordo di partenariato 2021-2027.

In tale contesto, le misure introdotte dall'articolo 29 rispondono, in primo luogo, all'esigenza di ridurre il divario territoriale e infrastrutturale tra le Regioni, con specifico riguardo all'attività sportiva nelle scuole e alle infrastrutture ad essa destinate, considerata la rilevanza attribuita allo sport, anche nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.3 "Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole" del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Il piano di investimento intende attuare una progressiva implementazione e riqualificazione di strutture sportive e palestre nelle scuole. Si ravvisa, infatti, la necessità di implementare le infrastrutture sportive nelle scuole, incrementando gradualmente l'offerta di attività sportive anche a cominciare dalla maggiore disponibilità di strutture e ridurre i divari territoriali per dare opportunità formative e di crescita uniformi su tutto il territorio nazionale a studentesse e studenti.

In secondo luogo, l'articolo 29 risponde all'ulteriore esigenza primaria di colmare il divario territoriale e infrastrutturale tra le Regioni, avuto riguardo al citato Accordo di partenariato 2021-2027. In tale ottica, il comma 2 della norma ha ad oggetto il potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale, attraverso l'autorizzazione di un piano di 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.

La disposizione risponde, inoltre, all'esigenza di allineare le richieste del mondo del lavoro con l'offerta formativa proposta, in particolare nell'ambito dei settori della istruzione tecnica e professionale, garantendo, in tal modo, un maggior legame con il mondo del lavoro e una didattica più laboratoriale nell'ottica di un più incisivo contrasto alla dispersione scolastica.

Tale intervento si coordina con gli obiettivi del PNRR, da rintracciarsi nel necessario potenziamento degli istituti tecnici e professionali e nella Riforma 1.1 della Missione 4 - Componente 1. Infatti, il rafforzamento della filiera tecnico-professionale non può non passare attraverso un aumento dei laboratori e della didattica laboratoriale legata al mondo del lavoro. La stessa Riforma degli istituti tecnici e professionali è legata alla riforma e al potenziamento degli Istituti tecnologici superiori - ITS Academy.

Il comma 3 dell'articolo 29 risponde all'esigenza di riqualificazione e messa in sicurezza degli asili e delle scuole dell'infanzia, al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, come previsto dalla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" del PNRR.

L'intervento normativo, pertanto, si pone come risposta alle criticità dalla carente offerta educativa nei servizi educativi per la prima infanzia, dalla difficoltà di conciliazione vita-lavoro dei lavoratori genitori di figli in età compresa tra zero e sei anni e dalla denatalità.

Per fronteggiare tali criticità, la disposizione autorizza la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027 per la fornitura di arredi didattici innovativi nelle strutture oggetto di finanziamento, proprio nell'ottica del rafforzamento e miglioramento dell'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni.

Il comma 4 risponde all'esigenza di garantire che le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione possano stipulare, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di lavoro a tempo determinato, fino al 15 giugno 2024, in favore del personale ausiliario assunto in attuazione degli interventi relativi al PNRR e nell'ambito del piano "Agenda Sud", ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1 dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, ferma restando, in caso di rinuncia all'incarico, la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.

L'intervento è essenziale per le scuole presenti nelle regioni del Mezzogiorno, ma è di grande importanza anche per le istituzioni scolastiche delle altre regioni italiane, nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica e della riduzione dei divari territoriali.

Il comma 5 interviene sul comma 1-bis, dell'articolo 20-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di permettere alle istituzioni scolastiche, che hanno stipulato i contratti entro il 31 marzo 2024

con il personale amministrativo e tecnico, ma che non hanno avuto modo di inserirli nel sistema informativo del Ministero entro quella data, di trasmetterli in via informatica, entro il 20 maggio 2024. In tal modo, si consente l'erogazione dei relativi ratei stipendiali.

Conseguentemente, viene posticipato il termine, stabilito dal comma 1-ter, per il monitoraggio dei contratti e il suo successivo invio al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il decreto-legge si occupa altresì di potenziare l'attività di ricerca all'articolo 31, che si inserisce pienamente nel quadro normativo nazionale volto alla realizzazione degli obiettivi del programma di governo. Le misure per il potenziamento dell'attività di ricerca previste dall'articolo 31 concorrono a conferire, infatti, unitarietà strategica e visione comune alle principali leve di sviluppo e coesione attesa la finalità della norma di accelerare e rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027.

La norma mira, infatti, ad ottimizzare le condizioni programmatiche necessarie affinché la ZES Unica del Mezzogiorno possa dispiegare a pieno il proprio potenziale, legato principalmente ai meccanismi di incentivazione del mercato del lavoro, attraverso una serie di iniziative *"capital intensive"* che puntino a rafforzare le reti tra impresa e ricerca, costruendo un moderno e competitivo tessuto di trasferimento tecnologico nel Mezzogiorno.

Al tal fine, in una logica di piena sinergia tra Politica di Coesione europea e nazionale e PNRR, l'istituzione di un Piano d'azione *"RicercaSud"* consentirà di identificare, facendo leva sulla dotazione PN RIC 2021-2027 disponibile pari a 1.065 milioni di euro, una serie di interventi prioritari da attuare entro tempistiche predefinite e compatibili con il quadro regolamentare di riferimento per il PN RIC.

Questi interventi dovranno risultare in grado, direttamente e indirettamente, di superare le seguenti problematiche:

- rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca;
- promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno;
- favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e di collaborazione tra ricerca e imprese.

A queste stesse finalità concorreranno anche le risorse assegnate al MUR dalla delibera CIPESS n. 48/2021 per dare attuazione agli *"Ecosistemi per l'innovazione"* istituiti dalla Legge n. 178/2020, nonché le eventuali economie derivanti dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Infine, in esito ad eventuali variazioni programmatiche del PN RIC, potranno essere sostenuti - analogamente a quanto può fare il PNRR - anche progetti in linea con le nuove sfide relative alle tecnologie critiche di rilevanza europea, direttamente riconducibili alla piattaforma STEP.

Con l'istituzione e l'attuazione di un apposito Piano d'azione, la norma consentirà di fronteggiare, mediante una logica sistematica e un approccio pienamente coordinato, la sfida della sostenibilità che deriva dalla scadenza per la chiusura delle iniziative progettuali

PNRR al 30.06.2026, due anni e mezzo prima di quella prevista per la politica europea di coesione. Come attestato dalla quarta relazione del Governo al Parlamento sull'attuazione del PNRR Italia (febbraio 2024), nell'ambito di alcune "misure di sistema" MUR della Missione 4, Componente 2, del PNRR sono stati introdotti alcuni nuovi target, volti a tracciare l'effettivo completamento delle attività di ricerca previste dai dispositivi di attuazione o l'effettiva creazione delle Infrastrutture di Ricerca finanziate. Il tema della sostenibilità nel medio e lungo termine delle iniziative nate in ambito PNRR, in termini di potenziale di ricerca e sviluppo e posti di lavoro di qualità per i ricercatori, va dunque affrontato con tempestività.

Il quadro programmatico del PN RIC 2021-2027 si inserisce nella più ampia cornice costituita dai Regolamenti settoriali della Politica europea di coesione, dall'Accordo di Partenariato Italia-Commissione Europea e dai criteri di selezione e valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PN; non di meno, l'individuazione di "interventi prioritari" per il Piano "Ricerca Sud" (art. 4 del suddetto provvedimento) è agevolata dalla chiara affinità in termini di risultato degli interventi da sostenere. A titolo esemplificativo, tra gli indicatori comuni applicabili al PNRR rientrano i "ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno", mentre tra gli indicatori di risultato del PN RIC figurano i "posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno". Visto il costante e preoccupante fenomeno del flusso di ricercatori qualificati che si stabilizzano all'Estero, peraltro non compensato da un analogo flusso in senso opposto, nei dispositivi d'attuazione di "Ricerca Sud" saranno previsti punteggi aggiuntivi in grado di favorire e stimolare il rientro di ricercatori dall'Estero.

Attraverso il Programma nazionale Città metropolitane e città medie, con una dotazione finanziaria di 3 miliardi di euro, il provvedimento intende contribuire a sostenere la **rigenerazione urbana**, a **contrastare il disagio socio-economico e abitativo** nelle aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, nonché a **promuovere la mobilità «green»**, **l'inclusione e l'innovazione sociale**, operando anche in questo ambito per rafforzare la complementarietà con il PNRR. Il programma è destinato alle 14 città metropolitane e alle 39 città medie del sud.

Inoltre, nell'ambito del Programma Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale, 1,2 miliardi di euro sono destinati a interventi di recupero dei siti industriali per la realizzazione di **investimenti nelle aree industriali produttive ed artigianali** localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti ubicati nelle regioni del **Sud** per la **produzione di energia da fonti rinnovabili**, anche termica, destinata alle **imprese** ovvero all'**autoconsumo** nonché la realizzazione di investimenti per lo **sviluppo di sistemi e reti e impianti di stoccaggio intelligenti**.

Sono oggetto di attenzione nell'ambito del provvedimento anche iniziative rivolte ai luoghi della cultura. In tale ambito è quindi prevista l'adozione di uno specifico Piano d'azione, al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative,

in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Il Piano d'azione suddetto contiene l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. Inoltre, il predetto decreto prevede, tra gli altri:

- un progetto "identità", finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori;
- un progetto "grandi musei del Sud", finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma;
- un progetto "periferie e cultura", finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica;
- la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni liricosinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310;
- la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35;
- interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinate con decreto del Ministero della cultura;
- un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale;
- un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

Il decreto provvede anche a dettare misure di rafforzamento della legalità nel Sud, che si inseriscono nel quadro delle attività riconducibili al Programma Nazionale *"Sicurezza per la Legalità 2021 - 2027"*, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) n. 8268 final del 14 novembre 2022, e sottoposto alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) 24 maggio 2021, n. 2021/1060, recante disposizioni comuni applicabili ai diversi fondi europei, tra cui il "Fondo europeo di sviluppo regionale" (FESR), che co-finanzia il cennato Programma nazionale *"Sicurezza per la legalità 2021 - 2027"*.

Detto Programma costituisce uno degli strumenti della "politica di coesione" e, con una dotazione di 235.249.119 euro, finanzia la realizzazione di strumenti digitali atti a potenziare la capacità della pubblica amministrazione per il contrasto di fenomeni quali corruzioni, frodi, infiltrazioni criminali, ciò al fine di concorrere al superamento dei divari ancora registrati nelle regioni cosiddette "meno sviluppate", ossia Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In tale contesto l'intervento normativo definisce le "operazioni di importanza strategica", cui l'art. 73, par. 5 del Regolamento 2021/1060 riconnette un particolare regime di notifica. Le suddette operazioni, infatti, a mente del citato articolo 73, una volta selezionate, devono essere comunicate, entro un mese, alla Commissione europea a cura dell'Autorità di

gestione dei Programmi interessati, la quale è tenuta, entro il medesimo termine, a fornire tutte le informazioni concernenti l'iniziativa.

Nello specifico, viene riconosciuta:

- l'“importanza strategica” di un'operazione già selezionata ed ammessa al finanziamento dalla competente Autorità di gestione del Programma Nazionale *“Sicurezza per la Legalità 2021 – 2027”*, ossia la progettualità finalizzata a reingegnerizzare il sistema informativo e la banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- l'“importanza strategica” delle iniziative che dovessero essere successivamente selezionate dall'Autorità di gestione del predetto Programma nazionale nell'ambito di specifiche linee di intervento, ossia:
 - prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;
 - prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
 - erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

In tal modo, vengono circoscritte in maniera chiara le operazioni che, in considerazione della finalità di rafforzamento della legalità nelle regioni “meno sviluppate”, devono qualificarsi come operazioni di “importanza strategica” e che, di conseguenza, devono essere sottoposte agli obblighi di comunicazione dettati dal legislatore unionale.

Infine, il provvedimento introduce misure volte ad agevolare l'efficace e celere attuazione di interventi PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e ripristina la dotazione finanziaria dei contratti di sviluppo, per un ammontare di risorse complessive pari a 400 milioni di euro che erano state destinate al finanziamento di programmi, in ambito PNRR, previsti dal Decreto- legge n. 19/2024.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 1** è il seguente:

- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione”*;
- decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;
- regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie

applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 2** è il seguente:

- regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 3** è il seguente:

- legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”*.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 4** è il seguente:

- regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione”*.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 6** è il seguente:

- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;
- decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;
- decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

- regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 7** è il seguente:

- decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;
- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 8** è il seguente:

- regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Fondo per una transizione giusta.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 9** è il seguente:

- decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 10** è il seguente:

- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

- legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”*;
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione”*;
- decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 11** è il seguente:

- legge 5 maggio 2009, n. 42, recante *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”*;
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione”*;
- decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante *“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”*;
- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;
- decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;
- decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante *“Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”*;
- decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 *“Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno”*;
- legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”*;
- legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*;
- legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;
- legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 12** è il seguente:

- decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante *“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 13** è il seguente:

- legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*;
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione”*;
- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 14** si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- decreto – legge 12 settembre 2014, n. 133, recante *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”*;
- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;
- decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, recante *“Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni”*;
- decreto - legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”*;
- decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024, recante *“Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*;
- decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*;
- legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”*;
- decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 15** si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*;
- legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”*;

- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;
- legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”*;
- decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*.

Le misure adottate agli **articoli 16-28** attengono alla materia disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*;
- regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis;
- decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante *“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”*;
- decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante *“attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”*;
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- legge 23 luglio 1991, n. 223, recante *“Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”*;
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024;
- decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;

- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

L'intervento normativo di cui all'**articolo 29** si colloca nel quadro normativo di seguito delineato:

- ✓ Comma 1: Piano nazionale di ripresa e resilienza: Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3.;
- ✓ Comma 2: Piano nazionale di ripresa e resilienza: Missione 4 – Componente 1 – Riforma 1.1.;
- ✓ Comma 3: Piano nazionale di ripresa e resilienza: Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1;
- ✓ Comma 4:
 - Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023: piano “Agenda Sud”;
 - Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'articolo 21, comma 4-bis.2;
 - Articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - Articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- ✓ Comma 5: Articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e, in particolare, i commi 1-bis e 1-ter.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 30** è il seguente:

- decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”.

le disposizioni di cui all'**articolo 31** si inseriscono nel contesto della vigente legislazione in materia di politica di coesione.

Il Piano di azione di cui al comma 1 dell'art. 31, in sinergia con la Missione 4, Componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le risorse previste nel Programma Nazionale “Ricerca Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 2021-2027” (PN RIC 2021-2027), in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN e le risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) 27 luglio 2021, n. 48, nonché eventuali ulteriori economie disponibili a valere sul Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Il PN RIC 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022, sostiene la competitività delle regioni meno

sviluppate attraverso il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze, la transizione verso sistemi produttivi digitali e sostenibili, l'incremento delle imprese che operano sulla frontiera competitiva con l'obiettivo finale di garantire un processo di convergenza tra aree territoriali con livelli di sviluppo diversi. La dotazione finanziaria per l'attuazione delle operazioni di competenza del Ministero dell'Università e della ricerca - Direzione generale della ricerca con il ruolo di Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, è pari a 1.065.600.000 euro, dotazione prevista dal comma 2, lettera a), dell'articolo 31 in esame.

Il Piano di azione di cui al comma 1 dell'art.31 individua inoltre le risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) 27 luglio 2021, n. 48 con la quale si è proceduto alla assegnazione di risorse (150,00 milioni di euro) al Ministero dell'università e della ricerca per la costituzione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Completano tale dotazione le eventuali economie prodotte e disponibili sul Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Gli eventuali ulteriori meccanismi di sostegno finanziario di cui al comma 3 dell'art.31 sono previsti all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027 in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (Piattaforma STEP), nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti). Eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027 terranno conto alle ulteriori disposizioni normative adottate dall'Unione: Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.

I meccanismi di sostegno finanziario di cui al comma 3 dell'articolo 31 eventualmente adottati sono previsti in conformità ai nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (Piattaforma STEP), volto a promuovere le tecnologie strategiche critiche attraverso il sostegno finanziario, il "marchio di sovranità" e il "portale della sovranità".

Il comma 4 dell'articolo 31 prevede criteri di selezione che riconoscono punteggi aggiuntivi, per i beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), volti a favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, ponendosi in linea con le disposizioni già adottate al fine di incentivare il rientro in Italia di ricercatori, e promuovere lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 33** si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante *“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”*;
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione”*;
- decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante *“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 34** è il seguente:

- Artt. 77 e 87 della Costituzione;
- decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
- decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
- Accordo di partenariato 2021 – 2027;
- decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
- legge 11 novembre 2003, n. 310.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 35** si inserisce nel quadro delle attività riconducibili al Programma Nazionale “Sicurezza per la Legalità 2021 – 2027”, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) n. 8268 final del 14 novembre 2022, e sottoposto alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) 24 maggio 2021, n. 2021/1060, recante disposizioni comuni applicabili ai diversi fondi europei, tra cui il “Fondo europeo di sviluppo regionale” (FESR), che co-finanzia il cennato Programma nazionale “Sicurezza per la legalità 2021 – 2027”.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 36** si colloca nel quadro normativo delineato dal seguente provvedimento:

- decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 37** è il seguente:

- articolo 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che prevede la determinazione delle risorse previste al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dallo stesso Piano, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. In particolare, il comma 8 lett. l) attiene all'attuazione delle misure PNRR

mediante conseguente riduzione delle risorse previste per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale;

- articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che definisce i contratti di sviluppo, individuando apposite misure di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
- articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che prevede la ripartizione di risorse destinate ai contratti di sviluppo per gli anni 2024 (190 milioni di euro), 2025 (310 milioni) e dal 2026 al 2030 (100 milioni all'anno);
- articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, afferente a riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'articolo 3, intervenendo sull'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, integra la composizione e le competenze della Cabina di regia istituita dalla norma citata.

L'articolo 4, al comma 7, prevede la modifica all'art. 11, comma 3, del decreto-legge n.124/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162; in particolare prevede l'adozione entro il 31 luglio 2024 del Piano strategico e l'aggiornamento dello stesso.

L'articolo 7:

- al comma 1, si prevede la possibilità che, relativamente agli interventi prioritari di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere b) e c) nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto - legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- al comma 3, ai fini del superamento dell'inerzia delle amministrazioni responsabili degli interventi prioritari di cui all'articolo 4 o dei relativi soggetti attuatori, prevede la possibilità di ricorrere ai poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, estendendo, di conseguenza, il raggio d'applicazione di tale strumento;
- al comma 4, si prevede che, ai fini di consentire il superamento di eventuali dissensi, dinieghi, opposizioni o altri atti equivalenti idonei a precludere la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, si possa attivare il procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del decreto - legge n. 77 del 2021, anche in tal caso estendendone il raggio d'applicazione.

L'articolo 9 novella il comma 11 dell'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al fine di precisare che il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorità di audit, è determinato in cinque unità.

L'articolo 10 estende il raggio applicativo delle disposizioni contenute nel Capo I del decreto-legge n. 124 del 2023 e dell'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, la cui disciplina viene estesa alle risorse assegnate ai sensi del comma 1 della norma in esame. Infine, al comma 5, viene novellato l'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, nel quale viene inserito un periodo aggiuntivo volto a prevedere che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus, senza vincoli di riparto.

L'articolo 11 ridenomina il Fondo perequativo infrastrutturale, istituito dall'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009, in "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno", e ne destina appositamente le risorse ad interventi da effettuare nel Mezzogiorno. La norma, poi, novella l'articolo 22 della medesima legge n. 42 del 2009, abrogandone i commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies e parzialmente modificando il comma 1-ter; ciò, per ragioni di mero coordinamento normativo, dal momento che le norme incise recano misure in materia di "perequazione infrastrutturale" tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, ora disciplinata dal presente articolo. Infine, la norma in esame introduce modifiche all'articolo 7 comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, prevedendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), occorre tenere conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, ovverosia delle regioni diverse dall'Abruzzo, dalla Basilicata, dalla Calabria, dalla Campania, dal Molise, dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Sardegna.

L'articolo 13 estende, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 124 del 2023 al nuovo credito d'imposta previsto per le Zone logistiche semplificate dall'articolo in commento.

L'articolo 14, al comma 3, novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 486 del 1996, prevedendo:
a) la soppressione dell'inciso "comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli"; in virtù di tanto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica integra il piano per la bonifica dell'arenile di Bagnoli-Coroglio e dell'area marina, senza tenere conto del ripristino della morfologia naturale della costa, in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli;

b) l'aggiunta, dopo il comma 14, di un nuovo comma 14-bis, volto a prevedere che, fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marina costiera di cui al comma 14, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a VAS, può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico.

Al comma 4, poi, la norma in esame apporta modifiche all'articolo 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023, prevedendo l'aggiunta, dopo il comma 6, del comma 6-bis, volto a prevedere che il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione

del ciclo dei rifiuti nella regione Sicilia può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti.

L'articolo 15 limita il raggio d'applicazione dell'articolo 3, comma 19 della legge n. 350 del 2003, escludendone l'applicazione alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione di SORICAL -ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria - e di SACAL - società di gestione degli aeroporti regionali, entrambe società controllate dalla regione Calabria. Inoltre, la norma novella l'articolo 1, comma 496, della legge n. 234 del 2021, prevedendo che il sistema dei limiti di rischio del Fondo italiano per il clima - determinato dal competente Comitato di indirizzo operante presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - sia determinato anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, in modo da perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo.

L'articolo 28 incide sul decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, modificando l'articolo 29, commi da 10 a 12.

L'articolo 29 incide sui seguenti provvedimenti legislativi:

- Articolo 20-bis, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;
- Articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

L'articolo 30 modifica l'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, sostituendone i periodi secondo, terzo e quarto. Più in particolare, la norma in esame fissa le priorità da rispettare nella fase di attribuzione delle risorse, poste a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, destinate all'intervento concernente "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", inserito nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Si prevede, in particolare, che le risorse già stanziate dalla norma novellata (200 milioni di euro complessivi) siano destinate prioritariamente a dare esecuzione (anche tramite provvedimenti di annullamento d'ufficio, adottati dall'amministrazione concedente) a pronunce giurisdizionali intervenute all'esito di contenziosi instaurati nell'ambito delle procedure di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito della misura suddetta. Le medesime risorse possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della graduatoria.

L'articolo 36 novella parzialmente l'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2024, aggiungendovi un comma 1-bis con il quale esclude l'applicazione del medesimo articolo 9, comma 1 - che istituisce una Cabina di coordinamento di livello provinciale presieduta dal Prefetto, cui partecipano anche il presidente della Provincia e un rappresentante della Regione - all'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4, di titolarità del Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 37 modifica l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, rideterminando le risorse finanziarie previste a legislazione vigente per i contratti di sviluppo.

Gli articoli 1, 2, 5, 6, 8, 12, da 16 a 27, 31, 32, 33, 34 e 35 non risultano incidere su provvedimenti di rango legislativo o regolamentare.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo risulta compatibile con i principi della Costituzione. In particolare, come chiarito dall'articolo 1, le disposizioni contenute nel presente decreto-legge sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo risulta compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nell'intervento normativo non risultano utilizzati gli strumenti di rilegificazione, delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Allo stato, non risultano all'esame del Parlamento disegni di legge vertenti su materie analoghe a quelle oggetto delle disposizioni in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Allo stato, non risultano pendenti giudizi di costituzionalità vertenti sulle materie oggetto delle disposizioni in esame.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento comunitario.

In particolare, come chiarito già dall'articolo 1, il presente decreto-legge è adottato in diretta attuazione degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, tenuto conto che, all'esito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 è stata inserita, all'interno della Missione 1, Componente 1, del PNRR, la

nuova riforma 1.9.1, diretta ad accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali.

Relativamente all’articolo 2, poi, si evidenzia che le disposizioni del presente decreto-legge relative all’utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 e, pertanto, in piena armonia con le previsioni comunitarie in materia.

Inoltre, si osserva che l’articolo 8 è esplicitamente finalizzato a definire l’adeguamento dei programmi nazionali e regionali dei fondi di coesione alla Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP), di cui al regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, nonché ad assicurare l’attuazione dal regolamento (UE) 1056/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, istitutivo del Fondo per una transizione giusta.

Con specifico riferimento, invece, all’articolo 35, si osserva che tale disposizione si inserisce nel contesto normativo dettato dal Regolamento (UE) 24 maggio 2021, n. 2021/1060 recante la disciplina applicabile ai diversi fondi europei, tra cui il “Fondo europeo di sviluppo regionale” (FESR) che alimenta il Programma nazionale “Sicurezza per la legalità 2021 – 2027”. Si fa riferimento, in particolare, all’art. 73, paragrafo 5 del cennato Regolamento, che introduce gli obblighi di comunicazione delle Autorità di gestione dei Programmi a co-finanziamento dei fondi europei oggetto della disciplina al momento della selezione di operazioni di “importanza strategica”. Nello specifico, la norma qualifica le operazioni di “importanza strategica” tra quelle già selezionate o da selezionare dall’ Autorità di gestione del Programma nazionale “Sicurezza per la legalità 2021 – 2027” ai sensi degli artt. 72 e 73 del Regolamento in discorso, individuando, pertanto, le casistiche che originano gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea da parte della cennata Autorità di gestione.

11) *Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si registrano procedure d’infrazione.

12) *Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali.*

L’intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali. In particolare, con riferimento agli obblighi derivanti dall’attuazione della normativa di origine comunitaria, si rinvia a quanto già illustrato al paragrafo 10). Con particolare riferimento, poi, alle disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 21, 22 e 24, l’efficacia delle misure ivi previste è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, secondo quanto stabilito dai trattati vigenti.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenze di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenze di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si hanno evidenze in merito.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 11, con una novella all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42, ridenomina il Fondo perequativo infrastrutturale ivi istituito in "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno", coerentemente con la ridefinizione della destinazione prioritaria delle risorse del detto fondo ad interventi da effettuare nel Mezzogiorno, operata dal medesimo articolo 11.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Nel corso della predisposizione dello schema di decreto-legge in parola, si è proceduto alla verifica della correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'articolo 4 novella il seguente provvedimento legislativo:

- articolo 11, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

L'articolo 9 novella il seguente provvedimento legislativo:

- articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

L'articolo 10 novella il seguente provvedimento legislativo:

- articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

L'articolo 11 novella i seguenti provvedimenti legislativi:

- articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
- articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

La medesima norma, poi, abroga le seguenti disposizioni:

- articolo 22, commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

L'articolo 14 novella i seguenti provvedimenti legislativi:

- decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582;
- decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024;

L'articolo 15 novella il seguente provvedimento legislativo:

- articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'articolo 28 novella l'articolo 29, commi da 10 a 12, del decreto-legge n. 19 del 2024.

L'articolo 29 novella i seguenti provvedimenti legislativi:

- articolo 20-bis, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;

L'articolo 30 novella il seguente provvedimento legislativo:

- articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

L'articolo 36 novella il seguente provvedimento legislativo:

- articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

L'articolo 37 novella l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il presente decreto-legge determina taluni effetti abrogativi per mezzo di norme di abrogazione espressa ovvero integralmente sostitutive di disposizioni vigenti. Conseguentemente, non si ravvisano effetti abrogativi impliciti. Con particolare riferimento all'articolo 29, comma 5, si evidenzia che tale intervento si limita a prevedere la soppressione dell'inciso *“entro il 15 aprile 2024”* dal corpo del comma 1-ter dell'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Si è proceduto alla verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo, con esito negativo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 8 prevede che, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'erogazione, nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, della somma di 300 milioni di euro, da destinare ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché finalizzati a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti indicati al comma 1 della norma in discorso.

L'articolo 11, in relazione all'attuazione degli interventi da finanziare mediante il "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno", demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione:

- dell'entità delle risorse assegnate;
- dell'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi da finanziare;
- dei criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili;
- delle modalità di monitoraggio (procedurale e finanziario) e di rendicontazione degli interventi;
- dei casi e delle modalità di revoca e di recupero dei finanziamenti concessi.

Il predetto decreto è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

L'articolo 12 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo. Tale decreto è adottato entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo già in vigore (di cui al comma 1 della norma).

L'articolo 13, in merito all'estensione del credito d'imposta per la ZES unica anche alle imprese insediate nelle Zone logistiche semplificate, demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di accesso al beneficio nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli.

Gli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6, prevedono l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 21, comma 4, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 22, comma 10, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 23, comma 7, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 24, comma 10, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 25, comma 1, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 27, comma 2, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 32 rimette ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR l'individuazione delle iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale «Metro plus e Città medie sud 2021 - 2027» nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027.

L'articolo 33 demanda ad un prossimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adottato, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione dei criteri per la selezione di investimenti, da effettuare nel territorio delle regioni del Mezzogiorno, finanziabili secondo le modalità previste dalla norma in esame.

L'articolo 34 prevede che l'approvazione del Piano d'azione ivi previsto sia disposta con decreto del Ministero della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso delle Amministrazioni competenti. Di conseguenza, non è stato necessario commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Provvedimento: Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione".

Articoli da 1 a 3: MAE (esenzione)

Articolo 4: MAE

Articoli da 5 a 12: MAE (esenzione)

Articoli 13 e 14: MAE

Articolo 15, commi 1, 2 e 4: MAE (esenzione)

Articolo 15, comma 3: MAE

Articoli 16-28: MLPS

Articolo 29: MIM

Articolo 31: MUR

Articolo 33: MAE

Articolo 34: MIC

Articolo 35: Ministero dell'interno

Articoli 30, 32 e 36: MAE (esenzione)

Articolo 37: MIMIT

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

In attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, si è reso necessario definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici delle risorse idriche, infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, dei rifiuti, trasporti e mobilità sostenibile, dell' energia, del sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde, secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati. Pertanto, assume valore preminente l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021 - 2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle

risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060. Le relative disposizioni normative, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Con riferimento agli articoli da 16 a 28 concernenti "Disposizioni in materia di lavoro" si fa presente quanto segue Nell'ambito della riforma della politica di coesione inserita nella revisione del PNRR, al fine di accelerare e rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali, sono state introdotte norme per sostenere l'autoimpiego e promuovere l'occupazione di giovani e donne, soprattutto nel Mezzogiorno, per investire sulle competenze dei lavoratori, anche per quelli in esubero delle grandi aziende in crisi, nonché per valorizzare le opportunità della tecnologia, con nuove azioni sulla piattaforma SIISL. Di seguito le principali misure introdotte.

Le norme sull'autoimpiego identificano nei giovani inoccupati/disoccupati fino a 35 anni non compiuti, i destinatari prioritari di una serie di interventi integrati. In particolare, le due azioni denominate Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0, rivolte a territori diversi (centro-nord e sud) prevedono un serie di interventi specifici.

Per l'attuazione della misura nazionale sono state definite due azioni specifiche: Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0, contenenti più interventi integrati:

- erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività;
- tutoraggio finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei destinatari che hanno avviato le attività imprenditoriali;
- concessione di incentivi a fondo perduto per l'avvio delle attività;
- voucher di avvio in regime de minimis;
- aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro;
- aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro.

Per il dimensionamento del numero di potenziali destinatari delle azioni sono stati presi in considerazione i dati di monitoraggio di misure analoghe (Resto al sud, Yes I start up, Progetto Tutoring) attuate nel recente passato.

Il pacchetto di interventi proposti valorizza le esperienze pregresse di formazione (Yes I start up) e di sostegno all'investimento (Selfemployment) già promosse dal Ministero del Lavoro attraverso Invitalia e Microcredito nel PON IOG e SPAO, ma considera anche le altre esperienze di sostegno all'autoimpiego, come Resto al Sud.

Gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica, prevedono che le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni e che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025,

avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale, che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, possono chiedere l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL). Si tratta di dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel medesimo periodo (dal 01.07.2024 al 31.12.2025). L’esonero è garantito per il periodo massimo di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi.

Il “Bonus Giovani” riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sfociato in contratto a tempo indeterminato).

Il “Bonus Donne” è una misura che riconosce l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri nelle seguenti categorie:

- a) donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
- b) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Il “Bonus ZES” (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno) è una misura che prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

L’esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero. Inoltre, il dipendente deve:

- a) aver compiuto 35 anni di età;
- b) essere disoccupato da almeno 24 mesi;

c) essere assunto presso una sede o un'unità produttiva ubicata nella ZES.

Inoltre, è stata prevista l'iscrizione automatica, alla nuova piattaforma SIISL, dei disoccupati percettori di NASPI e DIS-COLL, già iscritti presso i Centri per l'Impiego, nonché l'introduzione di disposizioni specifiche per regolare il funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale al fine di renderlo più funzionale all'incrocio di domanda e offerta di lavoro.

E' stata introdotta una cabina di regia, coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di autorità di gestione del Fondo europeo per la globalizzazione (FEG), che finanzia interventi di formazione, riqualificazione e orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità, a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese.

Infine, sono stati modificati gli articoli 29, commi da 10 a 12, del decreto-legge n. 19 del 2024, al fine di consentire l'applicazione dell'istituto della congruità, finalizzato a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e quello del dumping contrattuale nel comparto delle costruzioni, per tutti i lavori al di sotto delle soglie indicato nel provvedimento.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione, analiticamente individuati dall'articolo 2 del decreto-legge n. 60 del 2024. Ciò, al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione.

Più in particolare, l'articolo 4 prevede l'individuazione di interventi prioritari in una serie di settori strategici condivisi con la Commissione europea, secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi.

I settori strategici sono:

- risorse idriche;
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente;
- rifiuti;
- trasporti e mobilità sostenibile;
- energia;
- sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Si tratta di settori caratterizzati da servizi e infrastrutture essenziali per cittadini e imprese e che, tuttavia, presentano, nelle regioni del Sud, un tasso di sviluppo non in linea con quello registrabile in altre aree del Paese. Lo sviluppo di tali settori - in particolare, nelle regioni del meridione - è, pertanto, fondamentale per accrescere la competitività e l'attrattività del Paese e del Mezzogiorno e per rispondere efficacemente alle sfide della transizione verde e digitale.

La scelta di questi settori mira, tra l'altro, a dare effettiva attuazione agli strumenti di pianificazione richiesti dalle cosiddette "condizioni abilitanti", definite dal regolamento europeo sulla politica di coesione 2021-2027 e che devono essere rispettate da tutte le Regioni che vogliono accedere ai finanziamenti europei, con particolare riferimento a quelli previsti per i settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, nonché accelerare i processi di adempimento delle suddette condizioni abilitanti per le Regioni che non hanno ancora adottato le previste pianificazioni.

Per realizzare questo coordinamento, le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi europei individueranno - sulla base degli appositi indici parimenti definiti dalla norma - un elenco di interventi prioritari nei settori strategici che saranno monitorati a livello centrale dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per assicurare un presidio sistematico del rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del conseguimento effettivo dei risultati programmati.

Infine, la norma, al comma 7, novellando l'art.11, comma 3, del decreto-legge n.124/2023, prevede l'adozione entro il 31 luglio 2024 del Piano strategico e l'aggiornamento dello stesso.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di Zone logistiche semplificate (ZLS), nell'ottica di incrementarne l'attrattività e di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, in tali aree, lo sviluppo delle imprese già operanti nelle ZLS nonché per incentivare l'insediamento di nuove imprese. In particolare, viene estesa alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), nel Centro Nord, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale l'agevolazione già prevista per la ZES Unica del Mezzogiorno relativa al credito d'imposta per investimenti, nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024. Inoltre, vengono estese alle ZLS le semplificazioni previste per la ZES Unica. Infine, viene rafforzata finanziariamente la misura relativa al contrasto del fenomeno della deindustrializzazione nei territori dell'Italia centrale, con un incremento complessivo per il triennio 2024-2026 di 120 milioni di euro a valere sul "Fondo di sostegno ai comuni marginali".

Sul tema, si evidenzia che l'istituto delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 principalmente allo scopo di creare "condizioni favorevoli" in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire lo "sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle Regioni più sviluppate" del Centro-Nord Italia.

L'introduzione delle ZLS rispondeva, in particolare, all'esigenza di estendere, anche alle imprese che operano al loro interno e alle nuove imprese che vi si stabiliscono, alcuni dei vantaggi che soltanto pochi mesi prima erano stati previsti dal c.d. Decreto Mezzogiorno a favore delle ZES, le Zone Economiche Speciali, regionali e interregionali.

Nella visione originaria le ZLS, in sinergia con le ZES regionali e interregionali, avrebbero dovuto attirare - anche dall'estero - flussi commerciali e investimenti significativi per lo sviluppo del territorio e del tessuto produttivo italiano, sviluppando economie di agglomerazione intorno a poli logistici/portuali e distretti industriali territorialmente delimitati e opportunamente localizzati. La fase attuativa delle ZLS (e delle ZES) ha scontato, però, troppi ritardi ed incertezze.

Nel corso degli anni successivi, le norme istitutive delle ZES e delle ZLS hanno formato oggetto di ripetuti interventi emendativi e integrativi, con l'obiettivo dichiarato di renderne

più efficaci e funzionali la governance, le semplificazioni e i vantaggi fiscali, anche in considerazione degli ambiziosi obiettivi nel frattempo fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); ciò, tuttavia, ha dato luogo ad un percorso normativo lungo e accidentato, che ha creato molteplici incertezze sul piano applicativo, impedendo di fatto la piena operatività dei progetti di sviluppo economico e di crescita finora elaborati dalle Regioni interessate.

In tale contesto, inoltre, occorre evidenziare che l'Italia è il paese europeo con la maggiore quota di popolazione residente in regioni costiere. Ne consegue la posizione di assoluto rilievo dell'Italia nelle filiere dell'economia del mare. I porti, in particolare quelli localizzati all'interno delle maggiori aree urbane nel Mezzogiorno, rappresentano i principali nodi di produzione di valore logistico e di scambio di flussi di persone, merci, informazioni, tecnologia, conoscenza ecc. della cosiddetta "Blue Economy" (Rapporto Svimez, 2022). Il sistema economico del mare risulta oggi di rilevanza strategica nell'ambito delle politiche industriali del nostro Paese per almeno due ragioni:

Si tratta di un settore ad altissimo valore aggiunto. Secondo quanto rilevato dal Rapporto Svimez, per ogni euro di valore aggiunto prodotto nell'ambito del sistema economico del mare italiano se ne attivano 1,7 nel resto dell'economia. Questo significa che i 51,2 miliardi di euro di valore aggiunto prodotto del mare in Italia nel 2020 hanno attivato 84,8 miliardi.

Ciononostante, il sistema portuale e logistico italiano sconta ancora carenze infrastrutturali e difficoltà ad intercettare i grandi flussi di traffico e le "lavorazioni logistiche" delle catene del valore globali. Del resto, le inefficienze del sistema logistico italiano costano 50 miliardi l'anno, mentre il cluster portuale dell'intero Paese genera solo il 2,6% del Pil nazionale (a fronte del 2,1% prodotto dal solo porto di Rotterdam per i Paesi Bassi). Le infrastrutture portuali sono di scarsa qualità, tanto che l'Italia è al 45° posto nel ranking "Quality of port infrastructure" stilato dal sito "TheGlobalEconomy.com" e nel 56° posto nella graduatoria del Global Competitiveness Report 2015-2016 del World Economic Forum (assai distante da Spagna e Portogallo e dietro a Marocco, Grecia e Croazia).

In questo contesto le ZLS, attraverso i vantaggi localizzativi forniti, possono rilanciare lo sviluppo economico di un determinato territorio.

L'obiettivo è, quindi, anche attraverso l'applicazione di agevolazioni economiche, quello di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle Regioni in cui insistono Zone logistiche semplificate.

A livello normativo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n. 40, è stato emanato l'atteso Regolamento che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa primaria di riferimento, reca finalmente la disciplina attuativa delle ZLS. Il quadro normativo di riferimento delle ZLS è stato infine completato con la norma in esame, che prevede l'estensione dei benefici fiscali previsti per la ZES Unica per il Mezzogiorno anche alle ZLS.

Occorre infatti rammentare che, sino all'adozione del dPCM n. 40 del 2024, le Zone logistiche semplificate non sono state destinatarie di una regolamentazione di dettaglio *ad hoc*, ma ad esse è stata estesa, per affinità di materia, la disciplina stabilita per le Zone economiche speciali, contenuta, sino all'avvento del d.l. n. 124/2023, nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

In ordine, poi, alle previsioni del comma 4, viene incrementata la dotazione delle risorse destinate a contrastare fenomeni di deindustrializzazione in sei specifiche aree del Lazio e delle Marche incluse nei territori dell'ex Cassa del Mezzogiorno. Il rifinanziamento della dotazione finanziaria – che segue a quella già effettuata dalla legge n. 178 del 2020 (art. 1, comma 200), che ha destinato un importo complessivo pari a 136 milioni di euro – è funzionale a contrastare il fenomeno della deindustrializzazione tramite la concessione di incentivi economici in favore delle imprese manifatturiere che realizzano gli investimenti di potenziamento o riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti o per l'insediamento di nuove attività produttive.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno affidati ai commissari straordinari di governo.

In particolare, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio si prevede che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo sottoscrivano un apposito protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con risorse pari a 1.200 milioni di euro, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2024, 80 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 e imputata sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. L'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR dà evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione degli interventi di cui sopra, a concorrenza integrale degli importi annuali.

Inoltre:

- viene escluso dal piano per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli il ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli;
- viene previsto che, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, relativi all'area marino costiera, si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica basata anche sull'individuazione dei valori di fondo naturale dei sedimenti e delle migliori tecniche disponibili in funzione dei benefici attesi per la collettività, anche in difformità dalla morfologia naturale della linea di costa. Al fine di consentire l'elaborazione della suddetta analisi di rischio, l'individuazione dei valori di fondo dei sedimenti è effettuata dall'Istituto superiore per la ricerca ambientale, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 90 giorni dalla richiesta del Commissario straordinario. Per tali interventi, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, può procedersi alla valutazione integrata della VAS con la VIA, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a quest'ultima. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un unico provvedimento.

Infine, viene disposto che il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Sicilia, di cui all'articolo 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023, possa avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, con compensi nel limite massimo di 70.000 euro annui ciascuno.

L'articolo 15, comma 3, mira a prevedere una deroga per le società SORICAL (ente gestore del servizio idrico integrato regionale), e SACAL (società di gestione degli aeroporti regionali), entrambe di proprietà della Regione Calabria, per consentire loro, e quindi al loro socio Regione Calabria, di porre in essere operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o di ristrutturazione finanziaria, o di attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'Autorità competente. La deroga opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, per ciascuna delle due società.

Per quanto riguarda SACAL, si prospetta un'operazione di aumento di capitale di circa 75 milioni di euro, finalizzata a fornire alla Società gli adeguati mezzi propri necessari per attuare il progetto di sviluppo degli aeroporti calabresi.

La predetta misura è finalizzata alla realizzazione di un programma di investimenti nell'ambito della ricognizione degli interventi infrastrutturali effettuata dal CIPESS ai sensi dell'art. 44, comma 7-bis, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, nel quale la Regione Calabria ha formulato una proposta di inserimento di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) funzionale all'implementazione del sistema aeroportuale della Regione Calabria, il quale risulta basato sui tre scali di rilevanza regionale e internazionale, ossia gli aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria. Tale Contratto, firmato tra gli altri dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal MEF, da ENAC e dagli altri ministeri competenti per materia, espressamente valorizza gli investimenti da avviare a cofinanziamento. Tale aspetto può essere gestito esclusivamente mediante apporto di mezzi propri dei soci o indebitamento diretto (mezzi di terzi).

La delibera della Giunta della Regione Calabria n. 442 del 30 settembre 2022, tra le altre cose, ha individuato le risorse con cui coprire i costi derivanti dagli interventi di cui al citato "CIS Volare".

La SACAL è il soggetto attuatore degli interventi contemplati nel CIS Volare sottoscritto nel 2022 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministro del Turismo, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'Interno, Regione Calabria, Enac e Invitalia.

Il CIS Volare, considerando gli aeroporti un asset strategico per lo sviluppo della Regione Calabria, soprattutto alla luce dell'aumento del traffico passeggeri dopo la fine della pandemia da Covid19, è stato avviato con una dotazione iniziale di 215,5 Mln€, principalmente a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 è finalizzato ad ampliare, riqualificare e migliorare la sicurezza degli aeroporti calabresi. Si prevede di realizzare 21 interventi, di cui 9 riservati all'aeroporto di Lamezia Terme (per un totale di

119,5 Mln€), 6 per l'aeroporto di Reggio Calabria (60 Mln€) e altri 6 per quello di Crotone (36 Mln€).

Gli investimenti più consistenti riguardano lo sviluppo dell'aerostazione passeggeri di Lamezia Terme (75 Mln€), la ristrutturazione e messa in sicurezza dello scalo di Reggio Calabria (27,5 Mln€) e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di una base aerea di Protezione Civile all'interno dell'aeroporto di Crotone (20 Mln€). La realizzazione delle opere è prevista entro il 31 dicembre 2026, salvo eventuali scostamenti motivati ed autorizzati.

Il budget del Contratto Istituzionale di Sviluppo "Volare" proviene per 155 Mln€ da una riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020 comprese nei Piani Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (25 Mln€) e della Regione Calabria (circa 130 Mln€). Le restanti risorse derivano invece dalla dotazione della SACAL, che gestisce i tre scali calabresi di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.

Tali investimenti comportano per SACAL una forte esposizione finanziaria, dato che i contributi coprono solo quota parte degli investimenti necessari e che la loro erogazione è subordinata all'effettiva realizzazione degli investimenti stessi.

Per far fronte a tale esposizione finanziaria, la Regione Calabria si rende disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale fino a 75 Mln€, che consenta di fornire gli adeguati mezzi propri per realizzare gli investimenti previsti.

Per quanto riguarda SORICAL, si prospetta un'operazione di aumento di capitale di circa 75 Mln€, finalizzata a fornire alla Società gli adeguati mezzi propri necessari per attuare il progetto di avvio della gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento alla realizzazione degli investimenti necessari per l'efficientamento qual-quantitativo del servizio idrico e del servizio depurazione.

In data 25/10/2022, con Delibera n. 9, e successiva Delibera n. 12 del 30/12/2022, ARRICAL ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a Sorical, con conseguente sottoscrizione, in data 25/10/2022, tra ARRICAL e SORICAL di apposita Convenzione di Affidamento del Servizio idrico integrato della durata trentennale.

In forza del mandato ricevuto ed anche sulla scorta dell'esperienza pregressa, SORICAL ha formulato una strategia di interventi, confluita nel nuovo Piano d'Ambito in corso di adozione da parte di ARRICAL, parallela alle attività di subentro operativo alle gestioni comunali, finalizzata all'ottimizzazione dell'erogazione del servizio all'utenza, all'upgrade gestionale degli asset e alla sostenibilità dell'uso della risorsa idrica. SORICAL, in forza della citata Convenzione di Affidamento del Servizio idrico integrato è soggetto attuatore del Piano degli Interventi. Inoltre con Decreto n. 1/2024 ARRICAL ha approvato il Piano operativo di transizione alla gestione unitaria del servizio idrico integrato, corredata da Cronoprogramma di subentro alle 404 attuali gestioni comunali in economia.

Gli investimenti programmati nell'arco temporale 2024-2029 (di 570 Mln€ complessivi), verso cui SORICAL è soggetto attuatore, mirano a superare le criticità maggiormente rilevanti con l'obiettivo prioritario di: i) efficientare e rifunzionalizzare le reti di distribuzione idropotabile in relazione alle perdite e alla qualità dell'acqua distribuita; ii) realizzare l'infrastruttura di collettamento e/o trattamento delle acque reflue urbane laddove l'agglomerato sotteso sia già interessato e/o interessabile da procedure europee di infrazione comunitaria; iii) efficientare e/o incrementare le infrastrutture preposte

all'approvvigionamento idrico (captazione e adduzione) e alla potabilizzazione (impianti di potabilizzazione).

Nonostante la società abbia registrato utili di esercizio nelle ultime quattro annualità, tali investimenti comportano una forte esposizione finanziaria, dato che i contributi coprono solo quota parte degli investimenti necessari e che la loro erogazione è subordinata all'effettiva realizzazione degli investimenti stessi.

Per far fronte a tale esposizione finanziaria, la Regione Calabria si rende disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale di 75 Mln€, che consenta di fornire gli adeguati mezzi propri per realizzare gli investimenti previsti.

Considerato che le due società sono classificate all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione, la disposizione comporta oneri complessivi in termini di fabbisogno pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Con riferimento agli **articoli da 16 a 28** di competenza del Ministero del lavoro si fa presente quanto segue. La crisi connessa alla diffusione della pandemia da COVID-19 ha generato forti ripercussioni economiche e sociali il cui impatto è stato solo in parte mitigato dall'introduzione di misure che incentivano le assunzioni e salvaguardano i livelli occupazionali.

Le difficoltà legate alla stima della durata della crisi e del suo successivo sviluppo hanno determinato un clima di elevata incertezza che ha avuto riflessi negativi sulle prospettive economiche delle imprese e sul mercato del lavoro

In questo ambito, gli interventi pubblici di sostegno hanno mirato a rallentare o contenere l'impatto complessivo della crisi pandemica affinché la riduzione imprevista della domanda di lavoro non si trasformasse in contrazione permanente.

Ad aggravare una situazione non ancora pienamente stabile è intervenuto, a partire dal febbraio 2022, il conflitto tra Russia e Ucraina con la conseguente crisi energetica, che hanno contribuito a rafforzare le incertezze e il rallentamento della ripresa economica.

Per cercare di contenerne l'impatto negativo sono state impiegate risorse addizionali per bilanciare i mancati guadagni delle imprese e migliorarne le prospettive di crescita. L'impegno, nell'immediato, si è tradotto nuovamente in misure destinate a salvaguardare l'operatività dei settori produttivi attraverso contributi a favore delle imprese e misure di esonero contributivo al cento per cento per incentivare le assunzioni. Tali agevolazioni, previste per l'assunzione di giovani e donne dalla legge di Bilancio 2023, sono ormai terminate.

Dai dati Istat dell'ultimo trimestre del 2023, emerge comunque che i divari territoriali rimangono comunque molto elevati: il tasso di occupazione nel Nord (69,4%) è di 21 punti superiore a quello del Mezzogiorno (48,2%) e il tasso di disoccupazione nelle regioni meridionali (14,0%) è circa tre volte quello del Nord (4,6%). In questo scenario, gli interventi in esame introducono misure di agevolazione contributiva, volte a favorire l'ingresso, il reinserimento e la stabilizzazione di categorie "deboli" nel mercato del lavoro che necessitano di particolare tutela. Nello specifico, destinatari degli interventi sono i giovani

under 35, le donne svantaggiate e i disoccupati della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno.

La definizione di un piano nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa si pone quale elemento di valorizzazione e di rafforzamento dell'indirizzo strategico e delle scelte programmatiche del Ministero del lavoro ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro.

È stata stimata una platea di 15.000 a destinatari (di cui oltre il 65% al sud) e un contributo a fondo perduto medio di 40 mila euro considerato che i destinatari dovranno contribuire finanziariamente ai costi dei piani di investimento in percentuali variabili in base alla localizzazione delle iniziative imprenditoriali.

Per la formazione sono stati stimati interventi di circa 40 ore di formazione (individuale o individualizzata) per destinatario. Le attività di tutoraggio, invece, forniranno un supporto consulenziale – anche in chiave di coaching – al fine di accompagnare il beneficiario nell'analisi delle eventuali criticità relative alla fase di start-up e nell'individuazione di soluzioni percorribili; per ciascun destinatario è stata stimata la fruizione di un beneficio reale del valore di 4.700 euro a copertura dei servizi di accompagnamento.

L'articolo 29 si inserisce nell'ambito di un più generale progetto di rafforzamento del sistema istruzione, nei suoi vari settori, al fine, altresì, di colmare i divari territoriali e infrastrutturali presenti nelle Regioni meno sviluppate di cui all'Accordo di partenariato 2021-2027.

La coesione economica, sociale e territoriale rappresenta, infatti, ai sensi dell'articolo 3 del TUE, uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione Europea.

In particolare, l'articolo 174 del TFUE sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che un'attenzione particolare debba essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Unione Europea - sulla base di accordi stipulati con i singoli Stati membri (Accordi di Partenariato) e secondo regole condivise – assegna, in un arco temporale di sette anni (Ciclo di programmazione), specifiche risorse finanziarie a cui si aggiungono quelle nazionali messe a disposizione dai medesimi Stati Membri.

L'utilizzo e il funzionamento di tali fondi sono disciplinati da regolamenti della Commissione europea.

Con riferimento al ciclo di programmazione 2021-2027 sono previsti i seguenti fondi:

- **Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)**, mira a correggere i principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, contribuendo allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino;
- **Fondo sociale europeo Plus (FSE+)**, destinato a sostenere l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, a sostenere l'occupazione e a creare una società equa e socialmente inclusiva. Il FSE+ riunisce, a sua volta, quattro strumenti di finanziamenti:

l'ex Fondo Sociale Europeo (FSE), l'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (YEI), il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) e il Programma Europeo per l'Occupazione e l'Innovazione Sociale (EaSI);

- **Fondo di coesione (FC)**, istituito per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di trasporto negli Stati membri con un reddito nazionale lordo pro capite inferiore al 90% della media dell'UE;
- **Fondo per la giusta transizione (JTF)**, sostiene l'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi.

In particolare, l'Accordo di partenariato tra l'UE e l'Italia, approvato il 19 luglio 2022, reca l'impianto strategico e la selezione degli obiettivi di *policy* su cui si concentrano gli interventi finanziati dai Fondi europei per la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027.

Si tratta, nel complesso, di circa 43,1 miliardi di risorse comunitarie assegnate all'Italia, di cui oltre 42,7 miliardi destinati specificamente a promuovere la politica di coesione economica, sociale e territoriale con una assegnazione particolarmente rilevante per le regioni meno sviluppate (in base alla Decisione n. 2021/1130, rientrano in questa categoria Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), cui sono dedicati più di 30 miliardi di euro del Fondo europeo regionale e di sviluppo (FESR) e del (FSE+).

Ai contributi europei, altresì, si aggiungono le risorse derivanti dal cofinanziamento nazionale, per un totale di risorse finanziarie programmate nell'Accordo di Partenariato per il periodo di programmazione 2021-2027 pari a oltre 75 miliardi di euro complessivi.

La programmazione prevede la realizzazione di programmi (nazionali, regionali e interregionali) cofinanziati a valere sui fondi strutturali.

In particolare, il Programma nazionale a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, denominato "PN Scuola e Competenze 2021 - 2027", è finanziato tramite i fondi FESR e FSE+ e contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale.

Nel dettaglio, il **comma 1** della proposta normativa in esame risponde all'esigenza di ridurre il divario territoriale e infrastrutturale tra le Regioni, con specifico riguardo all'attività sportiva nelle scuole e alle infrastrutture ad essa destinate, considerata la rilevanza attribuita allo sport, anche nell'ambito della Missione 4 - Componenete 1 - Investimento 1.3 "Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole" del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il piano di investimento intende attuare una progressiva implementazione e riqualificazione di strutture sportive e palestre nelle scuole. Si ravvisa, infatti, la necessità di implementare le infrastrutture sportive nelle scuole.

In base ai dati della fondazione OpenPolis, nell'anno scolastico 2022/2023 la presenza della palestra è stata dichiarata dagli enti proprietari per oltre un terzo degli edifici esistenti (il 35,8%): con una percentuale che supera il 40% al nord ovest, 36,7% al centro e scende nel sud (31,7% nel continente e 30,1% nelle isole).

Appare, pertanto, necessario colmare tale divario, incrementando gradualmente l'offerta di attività sportive anche a cominciare dalla maggiore disponibilità di strutture e ridurre i divari territoriali per dare opportunità formative e di crescita uniformi su tutto il territorio nazionale a studentesse e studenti.

L'implementazione di strutture sportive e palestre è un investimento innanzitutto sulla scuola e sulle competenze trasversali di studentesse e studenti, ma è anche un investimento per gli enti locali e per le singole realtà territoriali. Consente, infatti, di riqualificare anche aree e spazi urbani annessi alle scuole e favorire una maggiore apertura delle scuole al territorio a vantaggio dell'intera comunità locale.

Quanto alla stima dei costi, si evidenzia che, sulla scorta dei rilievi effettuati durante la predisposizione del PNRR, gli interventi di nuova costruzione e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati a palestre, monitorati negli ultimi anni, i costi/mq sostenuti per l'attuazione di progetti analoghi a quelli oggetto del presente finanziamento sono risultati i seguenti¹:

Per le palestre:

- Costo medio per nuova costruzione: 2.000,00 euro/mq
- Costo medio per messa in sicurezza: 600,00 euro/mq
- Dimensioni medie: 576 mq

Nel caso delle palestre e/o di strutture sportive si va da una media di 1.152.000,00 euro per nuove costruzioni a 345.000,00 euro per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, con un costo medio per intervento stimabile in euro 748.500,00.

A ciò vanno aggiunti ulteriori 50.000 circa per attrezzature sportive.

Con la proposta in esame, pertanto, si prevede per le Regioni meno sviluppate di cui all'Accordo di partenariato 2021-2027 un piano da 200 milioni di euro per consentire gli interventi di potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, già candidati e positivamente verificati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.3 *"Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole"* del PNRR.

La misura in questione, quindi, si coordina con l'investimento del PNRR, in quanto è previsto uno scorrimento delle relative graduatorie con riferimento ai soli interventi di messa in sicurezza nelle regioni meno sviluppate. Si tratta di finanziare nuovi progetti, per i quali verranno definite le scadenze e i cronoprogrammi di attuazione in apposita nota autorizzativa o accordo di concessione.

I destinatari della proposta normativa di cui al comma 1 sono così di seguito indicati:

- le regioni, in particolare quelle meno sviluppate: in base alla Decisione della Commissione europea n. 2021/1130, rientrano in questa categoria Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- gli enti locali, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23,

¹ Fonte: Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.3 *"Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole"*.

comprese la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano per le scuole di competenza;

- le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- gli alunni e studenti e le loro famiglie.

Il comma 2 della proposta normativa in esame nasce anch'esso all'esigenza primaria di colmare il divario territoriale e infrastrutturale tra le Regioni, avuto riguardo al citato Accordo di partenariato 2021-2027. Il comma in esame ha ad oggetto il potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale, attraverso l'autorizzazione di un piano di 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.

La proposta risponde, inoltre, all'esigenza di allineare le richieste del mondo del lavoro con l'offerta formativa proposta, in particolare nell'ambito dei settori della istruzione tecnica e professionale, garantendo, in tal modo, un maggior legame con il mondo del lavoro e una didattica più laboratoriale nell'ottica di un più incisivo contrasto alla dispersione scolastica.

Infatti, secondo quanto emerso dal focus realizzato dall'Ufficio Statistica del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2023/2024, gli istituti tecnici e professionali sono frequentati, rispettivamente, dal 31,70% e dal 16,90% degli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado del nostro Paese. In altre parole, dei circa 2.631.879 studenti, appena la metà (1.280.570 studenti complessivi) frequenta un istituto tecnico o professionale.

Partendo da tali dati, letti unitamente a quelli emersi dal report «*Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2023-2027)*», relativo agli scenari previsivi sui fabbisogni occupazionali che da diversi anni vengono elaborati nell'ambito del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e ANPAL, la formazione tecnico-professionale potrebbe riscontrare in futuro un sempre maggiore interesse da parte degli studenti.

In base al rapporto di Unioncamere sopra citato rileva, tuttavia, che, con riferimento al totale dei neodiplomati provenienti dagli istituti tecnici o professionali, sussiste ad oggi uno disallineamento significativo tra domanda e offerta, cosiddetto "*mismatch*", che è sempre più diffuso nel mercato del lavoro italiano. Le aziende cercano una specifica professionalità, ma non riescono a trovarla.

Alla base di questo paradosso c'è un sistema formativo ancora poco collegato al mondo del lavoro, che non riesce a creare adeguate forme di orientamento, pratica laboratoriale e, più in generale, di collegamento tra scuola e lavoro.

Occorre, tuttavia, evidenziare come, in considerazione anche delle grandi transizioni già in atto sul fronte digitale e ambientale, tale situazione sia destinata a mutare. Ed invero, secondo le suddette previsioni, il numero degli iscritti agli istituti tecnici o professionali potrebbe crescere nel quinquennio 2023-2027 grazie alla sempre maggiore richiesta lavorativa proveniente da settori strategici cui si rivolgono, sotto il profilo formativo, gli istituti tecnici o professionali.

Secondo il rapporto di Unioncamere, infatti, circa il 48,1% del fabbisogno occupazionale riguarderà profili in possesso di una formazione secondaria superiore di tipo tecnico-professionale.

Appare, pertanto, indubbio che un cambio di direzione potrà avvenire con l'adozione di politiche volte a potenziare tali istituti, da un lato, aumentando la consapevolezza di studenti e famiglie circa le molteplici opportunità offerte sia in termini di accesso diretto al mondo del lavoro che di prosecuzione degli studi nei percorsi accademici e dell'istruzione terziaria; dall'altro, riorganizzando, sotto il profilo qualitativo e organizzativo, i percorsi di studi offerti e gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche.

La proposta normativa in esame, attraverso lo stanziamento previsto, risponde, pertanto, alle suesposte esigenze di rafforzamento del sistema dell'istruzione tecnica e professionale, anche in coordinamento con gli obiettivi del PNRR, da rintracciarsi nel necessario potenziamento degli istituti tecnici e professionali e nella Riforma 1.1 della Missione 4 – Componente 1. Infatti, il rafforzamento della filiera tecnico-professionale non può non passare attraverso un aumento dei laboratori e della didattica laboratoriale legata al mondo del lavoro. La stessa Riforma degli istituti tecnici e professionali è legata alla riforma e al potenziamento degli Istituti tecnologici superiori – ITS Academy.

I destinatari della proposta normativa di cui al comma 2 sono così di seguito indicati:

- le regioni, in particolare quelle meno sviluppate: in base alla Decisione della Commissione europea n. 2021/1130, rientrano in questa categoria Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione: in particolare, gli istituti tecnici e professionali;
- gli alunni e studenti e le loro famiglie.

Il comma 3 risponde all'esigenza di riqualificazione e messa in sicurezza degli asili e delle scuole dell'infanzia, al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Questo finanziamento potenzia l'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"* del PNRR, attraverso la possibilità di dotare anche le strutture beneficiarie dei fondi PNRR di arredi innovativi, consentendo la piena operatività degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, oggetto di intervento del PNRR. Anche in questo caso, nelle note autorizzative sarà definito il cronoprogramma di attuazione in coerenza con le azioni del PNRR.

La proposta, pertanto, si pone come risposta alle seguenti criticità:

- difficoltà di conciliazione vita-lavoro dei lavoratori genitori di figli in età compresa tra zero e sei anni;
- denatalità;
- carente offerta educativa nei servizi educativi per la prima infanzia.

Per fronteggiare tali criticità, la disposizione autorizza la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027 per la fornitura di arredi didattici innovativi nelle strutture oggetto di finanziamento, nell'ottica del rafforzamento e miglioramento dell'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni.

I destinatari della proposta normativa di cui al comma 3 sono così di seguito indicati:

- le regioni, in particolare quelle meno sviluppate: in base alla Decisione della Commissione europea n. 2021/1130: rientrano in questa categoria Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- i Comuni, che accederanno alle procedure selettive e condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere;
- le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione: in particolare, gli asili nido, le scuole dell'infanzia e i servizi di educazione e cura per la prima infanzia;
- i bambini e le bambine della fascia d'età 0-6 e le loro famiglie.

Il **comma 4** della presente proposta normativa risponde all'esigenza di garantire che le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione possano stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, fino al 15 giugno 2024, in favore del personale ausiliario assunto in attuazione degli interventi relativi al PNRR e nell'ambito del piano "Agenda Sud", ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1 dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, ferma restando, in caso di rinuncia all'incarico, la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.

Infatti, il decreto-legge n. 75/2023, all'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, ha riconosciuto alle istituzioni scolastiche la possibilità di attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, e del piano "Agenda Sud", di cui al decreto ministeriale n. 176 del 30 agosto 2023, per le attività di contrasto alla dispersione scolastica.

L'intervento è essenziale per le scuole presenti nelle regioni del Mezzogiorno, ma è di grande importanza anche per le istituzioni scolastiche delle altre regioni italiane.

I destinatari della proposta normativa di cui al comma 4 sono così di seguito indicati:

- le regioni, in particolare quelle meno sviluppate;
- le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- gli studenti e le studentesse delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione;
- il personale scolastico di cui all'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75: 6.147 collaboratori scolastici (4587 per il PNRR e 1560 per il Piano "Agenda Sud").

L'articolo 31 mira a definire un Piano nazionale Ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 - *RicercaSud*, quale elemento di valorizzazione e di rafforzamento dell'indirizzo strategico e delle scelte programmatiche del Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito delle politiche pubbliche volte allo sviluppo della capacità di ricerca e innovazione.

La proposta normativa è stata formulata, infatti, allo scopo di mettere a sistema tutte le opzioni di sinergia, integrazione e complementarietà tra gli strumenti programmatici di titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, quali:

- il Programma nazionale Ricerca, innovazione, competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027;

- il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza nel quadro della Missione 4 – Istruzione e Ricerca, componente 2 – dalla ricerca all’impresa;
- il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

L’opera di sistematizzazione è volta, altresì, all’introduzione di tecnologie avanzate, nonché allo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità, e la collaborazione tra sistema della ricerca e le imprese nelle Regioni del Mezzogiorno, in coerenza con la destinazione territoriale delle fonti di finanziamento.

In particolare l’articolo in commento mira ad ottimizzare le condizioni programmatiche necessarie affinché la ZES Unica del Mezzogiorno possa dispiegare appieno il proprio potenziale, legato principalmente ai meccanismi di incentivazione del mercato del lavoro, attraverso una serie di iniziative *“capital intensive”* che puntino a rafforzare le reti tra impresa e ricerca, costruendo un moderno e competitivo tessuto di trasferimento tecnologico nel Mezzogiorno.

A tal fine, in una logica di piena sinergia tra politica di coesione europea e nazionale e PNRR, l’istituzione di un Piano d’azione *“RicercaSud”* consentirà di identificare, facendo leva sulla dotazione PN RIC 2021-2027 disponibile, pari a 1.065 milioni di euro, una serie di interventi prioritari da attuare entro tempistiche predefinite e compatibili con il quadro regolamentare di riferimento per il PN RIC.

Questi interventi dovranno risultare in grado, direttamente e indirettamente, di superare le seguenti problematiche:

- rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca;
- promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno;
- favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l’imprenditorialità e di collaborazione tra ricerca e imprese.

A queste stesse finalità concorreranno anche le risorse assegnate al MUR dalla delibera CIPESS n. 48/2021 per dare attuazione agli *“Ecosistemi per l’innovazione”* istituiti dalla Legge n. 178/2020, nonché le eventuali economie derivanti dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Infine, in esito ad eventuali variazioni programmatiche del PN RIC, potranno essere sostenuti – analogamente a quanto può fare il PNRR – anche progetti in linea con le nuove sfide relative alle tecnologie critiche di rilevanza europea, direttamente riconducibili alla piattaforma STEP.

Con l’istituzione e l’attuazione di un apposito piano d’azione, la norma consentirà di fronteggiare, mediante una logica sistematica e un approccio pienamente coordinato, la sfida della sostenibilità che deriva dalla scadenza per la chiusura delle iniziative progettuali PNRR al 30.06.2026, due anni e mezzo prima di quella prevista per la politica europea di coesione. Come attestato dalla quarta relazione del Governo al Parlamento sull’attuazione del PNRR Italia (febbraio 2024), nell’ambito di alcune *“misure di sistema”* MUR della Missione 4, Componente 2, del PNRR, sono stati introdotti alcuni nuovi *target*, volti a tracciare l’effettivo completamento delle attività di ricerca previste dai dispositivi di attuazione o l’effettiva creazione delle Infrastrutture di Ricerca finanziate. Il tema della sostenibilità nel medio e lungo termine delle iniziative nate in ambito PNRR, in termini di

potenziale di ricerca e sviluppo e posti di lavoro di qualità per i ricercatori, andava, infatti, affrontato con tempestività.

Il quadro programmatico del PN RIC 2021-2027 si inserisce nella più ampia cornice costituita dai regolamenti settoriali della politica europea di coesione, dall'accordo di partenariato Italia-Commissione Europea e dai criteri di selezione e valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PN; non di meno, l'individuazione di "interventi prioritari" per il Piano "Ricerca Sud" (art. 4 del decreto-legge medesimo) è agevolata dalla chiara affinità in termini di risultato degli interventi da sostenere. A titolo esemplificativo, tra gli indicatori comuni applicabili al PNRR rientrano i *"ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno"*, mentre tra gli indicatori di risultato del PN RIC figurano i *"posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno"*. Visto il costante e preoccupante fenomeno del flusso di ricercatori qualificati che si stabilizzano all'Estero, peraltro non compensato da un analogo flusso in senso opposto, nei dispositivi d'attuazione di "Ricerca Sud" saranno previsti punteggi aggiuntivi in grado di favorire e stimolare il rientro di ricercatori dall'Estero.

Quanto ai beneficiari si evidenzia come, nel tempo, l'azione concernente la ricerca e l'innovazione sviluppata a livello centrale abbia riguardato prevalentemente destinatari pubblici; mentre iniziative a favore dei privati, in particolar modo nelle categorie di regioni meno sviluppate, sono risultate di un rilievo molto modesto.

Il PN RIC 2021-2027, pilastro del Piano *RicercaSud*, per contro, è orientato al miglioramento della competitività delle imprese da realizzarsi, per la parte di competenza MUR, mediante il trasferimento di innovazione tecnologica nelle varie forme possibili che vede il coinvolgimento diretto e/o indiretto delle imprese in tutte le azioni previste.

Allo stato attuale, anche a causa della mancanza di dati oggettivi, l'individuazione numerica dei destinatari, così come quella delle categorie di appartenenza, è possibile se circoscritta al PN RIC 2021-2027 e, in particolare, alla parte di competenza del MUR.

Le principali azioni, attualmente previste dal PN, che possono essere oggetto di eventuali rimodulazioni, riguardano: il finanziamento di infrastrutture di ricerca finalizzate all'attività collaborativa con le imprese, progetti di ricerca che vedono coinvolti enti e imprese, dottorati industriali, borse di apprendistato, etc.

Complessivamente i destinatari delle azioni del PN, come quantificato attraverso i target degli indicatori, sono potenzialmente circa 15.100 soggetti, di cui: **100 tra Enti Pubblici di Ricerca e Università; 14.000 imprese (in prevalenza PMI) e 1.000 persone fisiche.**

L'articolo 33 reca disposizioni in materia di recupero dei siti industriali, con riferimento alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La coesione economica, sociale e territoriale è, infatti, uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del TUE. Un'attenzione particolare viene rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Com'è noto, l'articolazione per macro-aree territoriali dei fondi strutturali tiene conto della dotazione specificamente destinata alle regioni più sviluppate, alle regioni in transizione e alle regioni meno sviluppate, sulla base dei parametri macroeconomici stabiliti a livello europeo. In Italia, per il ciclo 2021-2027, le regioni meno sviluppate sono Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Secondo quanto emerge dall'Accordo di partenariato 2021-2027, che definisce la strategia e le priorità dello Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi strutturali e di investimento, tra gli obiettivi da perseguire assume particolare rilievo l'efficienza energetica, secondo il principio *"energy efficiency first"* cui concorreranno tutti i programmi regionali e alcune linee nazionali a rafforzamento dell'intensità di intervento nelle regioni meno sviluppate. Occorre, infatti, consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, basati sull'accordo di Parigi. L'Italia, pur restando uno dei principali Paesi europei per emissioni di gas serra, ha intrapreso da tempo un percorso di uscita dai combustibili fossili, grazie a un forte incremento delle fonti rinnovabili e a un progressivo abbandono del carbone. Anche se il carbone rappresenta una quota minoritaria nel mix energetico italiano (9,3% nel 2018, significativamente inferiore alla media UE di 18,3%, Fonte Eurostat), esso determina ancora il 40% delle emissioni di CO₂ legate alla produzione di energia (Fonte ISPRA). Per ridurre le proprie emissioni di gas serra, l'Italia si è impegnata a eliminare gradualmente il carbone entro il 2025, trasformando la sua strategia industriale ed energetica. Il sostegno alle fonti rinnovabili si concentra prioritariamente su interventi per l'autoconsumo termico ed elettrico.

Anche il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027, approvato con Decisione di Esecuzione C(2022) 8821 final della Commissione europea del 29 novembre 2022, e finalizzato al sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo *"Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"* per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, si pone l'obiettivo di favorire la convergenza Sud/Centro-Nord in un periodo storico caratterizzato da un prolungato periodo di crisi, anche mediante l'avvio di investimenti volti a promuovere la transizione ecologica e lo sviluppo di energie rinnovabili.

In virtù di tanto, l'articolo in esame, al comma 1, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che sono appunto definite quali regioni meno sviluppate, attribuisce a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di individuare i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati: a) nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia; b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

Ciò dovrà avvenire in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027.

Al comma 3, si prevede, inoltre, che con delibera del CIPESS potranno essere assegnate, a valere sul Fondo FSC, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le predette

arie, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità. Le carenze delle infrastrutture e dei servizi pubblici nel Mezzogiorno contribuiscono, infatti, a ostacolare lo sviluppo economico del territorio. Il divario è particolarmente marcato nel confronto tra le grandi città, che nel Mezzogiorno, anche per questo, stentano a svolgere il ruolo di soggetti catalizzatori dello sviluppo economico. Secondo quanto emerge dall'analisi contenuta nell'Accordo di partenariato 2021-2027, con riferimento alle reti ferroviarie regionali e locali, la pur maggiore estensione della rete ferroviaria nel Mezzogiorno nei confronti del Centro-Nord, quando rapportata alla superficie territoriale (16,1 Km contro 11,4 km di rete ogni 1.000 kmq) sottende una consistenza di tratte elettrificate di oltre la metà inferiore (28,8 contro 66,3 per cento del Centro-Nord, dati riferiti al 2018). Per questo motivo, gli interventi previsti nell'Accordo sono inseriti nella programmazione regionale e in larga parte nelle regioni meno sviluppate, e sono diretti a perequarne la consistenza infrastrutturale, presupposto per avvicinare dotazione e qualità dei servizi a standard prestazionali coerenti con i livelli essenziali (c.d. LEP) richiamati dalla Costituzione italiana.

Il comma 4, infine, per accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possano sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo (CIS), coordinati dalla Struttura di missione ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. I Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) sono, infatti, strumenti di programmazione negoziata volti ad accelerare la realizzazione di progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale tra loro funzionalmente connessi, che richiedono un approccio integrato. Si prevede, inoltre, che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi.

L'articolo 34 si inserisce nell'ambito di un più ampio intervento normativo volto a dare attuazione alla riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, attraverso la definizione del quadro normativo nazionale, finalizzato a rendere più efficiente la politica di coesione europea e ad accelerarne l'attuazione, in settori strategici definiti all'interno del decreto in oggetto.

Nello specifico, il Capo VII *"Disposizioni in materia di cultura"*, reca l'art. 34, rubricato *"Programma nazionale cultura"*. La disposizione in oggetto si prefigge di favorire lo sviluppo e di rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027.

Pertanto, al comma 1, si prevede che, in coerenza con le previsioni dell'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, venga approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere

finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.

Inoltre, si dispone che il decreto di cui al primo periodo, preveda, tra gli altri: un progetto “identità”, finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell’identità dei territori; un progetto “grandi musei del Sud”, finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto “periferie e cultura”, finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinate con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell’artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

La copertura finanziaria delle iniziative di cui al comma 1 è prevista al comma 2, che dispone che vi si provvede nel limite complessivo di 488,00 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Nazionale Cultura 2021-2027, priorità 1, 2 e 3, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

La previsione normativa di cui all'articolo 35 si inserisce nel quadro delle attività riconducibili al Programma Nazionale *“Sicurezza per la Legalità 2021 – 2027”*, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) n. 8268 finale del 14 novembre 2022, e sottoposto alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) 24 maggio 2021, n. 2021/1060, recante disposizioni comuni applicabili ai diversi fondi europei, tra cui il “Fondo europeo di sviluppo regionale” (FESR), che co-finanzia il cennato Programma nazionale *“Sicurezza per la legalità 2021 – 2027”*.

Detto Programma costituisce uno degli strumenti della “politica di coesione” e, con una dotazione di 235.249.119 euro, finanzia la realizzazione di strumenti digitali atti a potenziare la capacità della pubblica amministrazione per il contrasto di fenomeni quali corruzioni, frodi, infiltrazioni criminali, ciò al fine di concorrere al superamento dei divari ancora registrati nelle regioni cosiddette “meno sviluppate”, ossia Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In tale contesto la norma in discorso definisce le “operazioni di importanza strategica”, cui l’art. 73, par. 5 del Regolamento 2021/1060 riconnette un particolare regime di notifica. Le suddette operazioni, infatti, a mente del citato articolo 73, una volta selezionate, devono essere comunicate, entro un mese, alla Commissione europea a cura dell’Autorità di gestione dei Programmi interessati, la quale è tenuta, entro il medesimo termine, a fornire tutte le informazioni concernenti l’iniziativa.

Nello specifico, la norma riconosce:

- con il comma 1, l’“importanza strategica” di un’operazione già selezionata e ammessa al finanziamento dalla competente Autorità di gestione del Programma Nazionale

“Sicurezza per la Legalità 2021 – 2027”, ossia la progettualità finalizzata a reingegnerizzare il sistema informativo e la banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

- con il comma 2, l’*“importanza strategica”* delle iniziative che dovessero essere successivamente selezionate dall’Autorità di gestione del predetto Programma nazionale nell’ambito di specifiche linee di intervento, ossia:
 - prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l’erogazione di incentivi alle imprese;
 - prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
 - erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

In tal modo, la norma circoscrive in maniera chiara le operazioni che, in considerazione della finalità di rafforzamento della legalità nelle regioni *“meno sviluppate”*, devono qualificarsi come operazioni di *“importanza strategica”* e che, di conseguenza, devono essere sottoposte agli obblighi di comunicazione dettati dal legislatore unionale.

Con l’**articolo 37** si vuole prevedere l’individuazione di apposite misure finanziarie per l’attuazione del PNRR evitando la riduzione delle risorse previste per sostenere i cd. Contratti di sviluppo.

Come è noto, il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.

Nell’ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.

Relativamente allo specifico intervento in esame, se i Contratti di sviluppo costituiscono ad oggi uno dei più importanti strumenti di politica industriale del Ministero delle imprese e del made in Italy e di attrazione di investimenti esteri, che si potrebbe definire *“Mini Contratti di sviluppo”*, se ne amplia, di fatto, il campo di applicazione rafforzandone l’utilizzo e l’efficacia.

A conferma di quanto appena affermato, si fornisce qualche numero sull’attuale operatività dei Contratti di sviluppo che costituisce il principale strumento di agevolazione nazionale per il sostegno a investimenti industriali di grande dimensione finanziaria e che nel Mezzogiorno rappresenta un concreto fattore di coesione e valorizzazione dei territori.

Infatti negli ultimi anni lo strumento, operativamente gestito da Invitalia, ha consentito di finanziare 434 grandi progetti di investimento, per un ammontare di investimenti realizzati pari a 17,7 miliardi di euro che hanno consentito di creare o salvaguardare occupazione per

un numero di posti di lavoro pari oltre 260 mila unità, di cui il 70% circa riferibile al Mezzogiorno (fonte MIMIT).

La disposizione di cui all'articolo 37 apporta quindi modifiche alle autorizzazioni di spese relative ai programmi del Ministero delle imprese e del made in Italy previste dal Decreto-legge n.19/2024 in materia di PNRR. L'obiettivo principale è quello di intervenire per individuare la copertura finalizzata all'attuazione delle misure del PNRR nella corrispondente riduzione del Fondo automotive e mantenere, invece, inalterati i finanziamenti previsti in favore dei contratti di sviluppo. Destinatari della misura sono quindi le imprese e gli investitori.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'articolo 4, delinea un apposito meccanismo procedimentale per l'individuazione degli interventi prioritari da effettuare nei settori strategici individuati dall'articolo 2 e condivisi con la Commissione europea.

L'obiettivo generale sotteso alla selezione degli interventi ritenuti strategici e di maggiore rilevanza da realizzare è quello di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027, favorendo un approccio orientato al risultato, in modo da assicurare l'effettiva e tempestiva realizzazione degli interventi considerati prioritari, evitando il disimpegno automatico delle risorse dei Fondi europei non utilizzate nei termini prefissati o il definanziamento delle risorse della quota di cofinanziamento nazionale nel caso di non assunzione nei termini delle obbligazioni giuridicamente rilevanti.

Altro obiettivo principale sotteso alla disposizione in commento è quello di rafforzarne il coordinamento tra gli interventi prioritari finanziati con i Fondi delle politiche di coesione e gli interventi finanziati dal PNRR in modo da evitare possibili sovrapposizioni di misure e/o misure non perfettamente allineate in un medesimo contesto territoriale, con conseguente rischio di dispersione di risorse e di ottenere un risultato non ottimale in favore dei destinatari. Nella stessa ottica nell'ambito degli interventi finanziati con la politica di coesione si intende favorire il necessario coordinamento tra le amministrazioni centrali e le amministrazioni regionali sulle misure da realizzare in un determinato ambito territoriale.

Come obiettivo specifico si intende intervenire nei settori strategici individuati (risorse idriche, infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, rifiuti, trasporti e mobilità sostenibile, energia, sostegno alle imprese per le transizioni digitale e verde) in cui si registrano i maggiori ritardi infrastrutturali delle regioni del Sud rispetto alle aree centro-nord del Paese, al fine di accrescere la competitività e l'attrattività del Mezzogiorno e rispondere efficacemente alle sfide della transizione verde e digitale.

Altro obiettivo specifico è quello di assicurare con l'individuazione degli interventi prioritari, la realizzazione di quegli investimenti che costituiscono condizioni abilitanti per ottenere le risorse dei Fondi strutturali europei.

Il comma 7 della norma, infine, risponde all'esigenza di assicurare un termine certo e definito per l'approvazione del Piano strategico della ZES unica, oltre a quella di chiarire

che il procedimento per l'aggiornamento periodico del Piano è speculare a quello già seguito per la sua predisposizione.

Quanto all'**articolo 13**, il principale obiettivo che l'intervento normativo intende conseguire è rappresentato dall'incremento dell'attrattività delle Zone logistiche semplificate, tramite l'estensione della platea delle imprese beneficiarie delle agevolazioni economiche previste per la nuova ZES unica, allo scopo di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti nelle ZLS nonché per incentivare l'insediamento, in tali aree, di nuove imprese.

Allo stesso modo, l'incremento della dotazione finanziaria delle risorse da destinare al contrasto della deindustrializzazione nelle aree delle regioni Lazio e Marche appartenenti ai territori dell'ex Cassa del Mezzogiorno è funzionale all'erogazione di incentivi agli operatori economici operanti nelle zone interessate, in modo tale arginare i fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale delle aree beneficiarie delle misure incentivanti. In termini più specifici, gli incentivi dovranno ricoprendere almeno uno dei seguenti ambiti:

- iniziative per agevolare la ristrutturazione o la realizzazione dell'immobile in cui è svolta l'attività manifatturiera;
- ammodernamento e ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività industriali, incluse innovazioni tecnologiche e di digitalizzazione dei processi;
- investimenti immateriali;
- conversione di attività produttive a significativo impatto ambientale verso modelli di maggiore sostenibilità ambientale ed economica;
- avvio di nuove unità produttive.

Relativamente all'**articolo 14**, l'intervento normativo è, in primo luogo, finalizzato ad assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014. A tal riguardo, si evidenzia che la crisi dell'area industriale ex ILVA e Italsider ha contribuito allo smarrimento di una identità industriale forte e radicata in quel territorio, influendo, di conseguenza, sulla perdita di terreno competitivo da parte dell'intera città di Napoli. Inoltre, l'arresto delle attività industriali e siderurgiche attive degli scorsi decenni ha lasciato un'ampia porzione di territorio soggetto ad un alto tasso di inquinamento e degrado. Pertanto, l'intervento normativo in discorso, in quanto finalizzato ad accelerare l'attuazione degli interventi di recupero e rilancio del sito, è diretto a restituire ad un'area strategica per lo sviluppo della città una nuova vocazione multifunzionale, con la realizzazione di infrastrutture moderne oltre a spazi verdi, residenziali, ricettivi e commerciali, secondo il modello della c.d. "Smart city". In secondo luogo, la norma in esame, laddove prevede la possibilità di affiancare qualificati esperti tecnici a supporto del Commissario straordinario operante nella regione Sicilia ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023, è finalizzata ad agevolare l'attuazione degli interventi di completamento della rete impiantistica integrata regionale, di competenza del Commissario straordinario. Tali interventi sono finalizzati, in un'ottica più estesa, a consentire, sul territorio regionale, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Relativamente all'**articolo 15, comma 3**, la disposizione si pone come obiettivo generale quello di prevedere la deroga all'articolo 3, comma 19, della legge 350/2003 che pone il divieto, tra l'altro, per le regioni a statuto ordinario di procedere a finanziamenti o ricalcionalizzazioni di società in perdita di esercizio, al fine di consentire alla regione Calabria di fornire alle due società controllate SACAL e SORICAL, una quota parte delle risorse necessarie alla copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti programmati (come illustrati al punto 1) e di cui le due società sono soggetti attuatori. A tal fine la Regione Calabria (in qualità di socio) potrà sottoscrivere un aumento di capitale nel limite di massimo di 75 milioni di euro per ciascuna delle due società (fino a 50 milioni di euro per il 2024 e fino a 25 milioni di euro per il 2025) in modo da fornire alle stesse i mezzi necessari per la realizzazione degli investimenti. L'obiettivo specifico dell'intervento a favore di SACAL è quello di favorire lo sviluppo degli aeroporti calabresi, soprattutto alla luce dell'aumento del traffico passeggeri dopo la fine della pandemia da Covid19, considerati un asset strategico per lo sviluppo della Regione Calabria, favorendo nello specifico il finanziamento dell'aerostazione passeggeri di Lamezia Terme da realizzare entro il 31 dicembre 2026.

Per quanto riguarda SORICAL l'obiettivo specifico è quello di avviare la gestione unitaria del servizio idrico integrato in ambito regionale, finalizzata ad efficientare sotto il profilo qualitativo e quantitativo il servizio idrico e il servizio di depurazione delle acque nell'ottica di garantire l'efficientamento del sistema con la riduzione dei costi e l'eliminazione degli sprechi, una maggiore soddisfazione dell'utenza, ed assicurare, al contempo, una più ampia sostenibilità dell'uso della risorsa idrica.

Con riferimento agli **articoli da 16 a 28** concernenti le disposizioni in materia di lavoro si fa presente quanto segue. Sotto un profilo generale, le disposizioni prevedono interventi che hanno la finalità di ottimizzare il sostegno all'autoimpiego riconosciuto come una promettente possibilità per la creazione di nuovi posti di lavoro. I meccanismi di incentivazione previsti, infatti, puntano a sostenere chi non ha un impiego e vuole avviare nuove iniziative imprenditoriali o lavorare in autonomia, tramite la concessione di contributi economici e l'offerta di servizi formazione, tutoraggio, accompagnamento e consulenza. Gli interventi proposti, pertanto, sono orientati a fornire risposte in tale direzione, attraverso gli strumenti previsti dalla promozione del lavoro autonomo e dell'autoimpiego.

Dunque, l'obiettivo generale perseguito è favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti under 35 privi di occupazione, nonché di qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari delle azioni e promuovere la cultura d'impresa, prevedendo una maggiore concentrazione delle risorse, oltre il 65%, alle iniziative nei territori del sud, nonché promuovere l'occupazione di giovani, donne e disoccupati, soprattutto nel Mezzogiorno. A fronte di tale obiettivo generale, ciascuno degli interventi integrati, che con modalità diverse supportano l'inserimento nel modo del lavoro dei soggetti target individuati, persegue degli obiettivi specifici.

Gli interventi avranno caratteristiche di unitarietà nella gestione e promozione al fine di convergere con le politiche attive regionali per gli obiettivi di occupabilità collegati al programma GOL e con gli altri strumenti attivati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il pacchetto di interventi proposti valorizza le esperienze pregresse di formazione (Yes I start up) e di sostegno all'investimento (Selfemployment) già promosse dal Ministero

del Lavoro attraverso Invitalia e Microcredito nel PON IOG e SPAO, ma considera anche le altre esperienze di sostegno all'autoimpiego, come Resto al Sud.

A fronte di tale obiettivo generale, ciascuno degli interventi integrati, che con modalità diverse supportano l'inserimento nel modo del lavoro dei soggetti target individuati, persegue degli obiettivi specifici.

In particolare, la concessione di contributi a fondo perduto ha come obiettivo specifico quello di favorire l'accesso al credito ai giovani under 35, oltre che agevolare, nel rispetto della regola comunitaria del "de minimis", la realizzazione di progetti di investimento finalizzati a promuovere il rafforzamento del sistema produttivo e la creazione di nuove imprese da parte di giovani che non lavorano, ma che hanno sviluppato un'idea progettuale che vogliono realizzare.

Nella recente esperienza del Ministero del Lavoro è stato riconosciuto il valore importante della formazione come mezzo per fornire le competenze necessarie a trasformare un'idea imprenditoriale in realtà. Pertanto, nella strategia del Ministero sono stati previsti degli interventi di formazioni che consistono in corsi mirati a trasmettere le competenze necessarie per costruire la propria attività autonoma, dalla creazione del business plan alla preparazione della documentazione per partecipare ai bandi per la concessione dei contributi a fondo perduto. L'obiettivo specifico è quello di migliorare le conoscenze e le competenze dei giovani che intendono trasformare un'idea imprenditoriale in realtà.

Altro intervento previsto è quello di un tutoraggio che ha come obiettivo specifico consolidare le competenze dei destinatari che hanno avviato le attività imprenditoriali. Infatti, la fase post avvio attività e il consolidamento sono le fasi più delicate e decisive per la sopravvivenza della nuova realtà imprenditoriale e pertanto i servizi di tutoraggio svolgeranno un ruolo fondamentale con un programma strutturato sulle specifiche esigenze di ogni singola nuova attività. L'obiettivo perseguito è duplice: la nascita di una nuova impresa non solo rappresenta una fonte di occupazione per l'imprenditore stesso ma può portare alla creazione di altri posti di lavoro con l'assunzione di nuovi dipendenti nella neonata realtà imprenditoriale.

Ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro sono definite specifiche iniziative a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali. Tali iniziative sono finanziate a valere sul Programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità del Programma, e a valere sulle risorse della Missione 5 del PNRR dedicate alle politiche attive collegate al programma GOL Garanzia di occupabilità dei lavoratori, nel rispetto dei relativi vincoli.

L'iscrizione automatica, alla nuova piattaforma SIISL, dei disoccupati percettori di NASpI e DIS-COLL, già iscritti presso i Centri per l'Impiego, ha il duplice obiettivo di semplificare e migliorare dei servizi.

La finalità specifica della previsione normativa risiede nel consentire al percettore e di NASpI e di DIS-COLL di accedere ad un numero maggiore di offerte di lavoro, raccolte in un'unica piattaforma pubblica, e ai Centri per l'Impiego di utilizzare tale piattaforma per ottimizzare ed efficientare i compiti relativi all'incrocio tra domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta, ai fini dell'inserimento e reinserimento delle persone nel mercato del lavoro.

In merito all'**articolo 29**, gli obiettivi generali che hanno guidato la formulazione della presente disposizione sono rappresentati dal superamento, nell'ambito del sistema istruzione, dei divari territoriali, infrastrutturali e negli apprendimenti presenti tra le Regioni e il contrasto alla dispersione scolastica.

Il presente intervento normativo, nel solco dei più ampi obiettivi fissati dall'Accordo di partenariato tra l'UE e l'Italia e dal piano "Agenda Sud", è volto a implementare la coesione del sistema nazionale di istruzione e a garantire che i bambini e le bambine, gli studenti e le studentesse possano accedere alla medesima offerta educativa e formativa, indipendentemente dalla collocazione geografica e dalle istituzioni scolastiche frequentate.

Quanto, poi, agli obiettivi specifici ai quali le disposizioni contenute nella norma in esame sono preordinate possono essere così riassunti:

Comma 1

- progressiva implementazione e riqualificazione di strutture sportive e palestre nelle scuole;
- potenziare l'attività sportiva e motoria nelle scuole;
- promuovere stili di vita salutari;
- promuovere l'inclusione sociale, attraverso l'attività sportiva;
- scoperta delle attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo;
- incrementare l'offerta formativa e potenziare le strutture scolastiche;
- incrementare del tempo scuola e aprire la scuola al territorio anche oltre l'orario scolastico.

Comma 2

- implementare e riqualificare le attività laboratoriali;
- consentire lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studi;
- rafforzare la connessione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica col tessuto socioeconomico, anche in un'ottica di valorizzazione dei processi di digitalizzazione e di qualificazione professionale degli adulti;
- consentire di spendere le competenze acquisite in contesti lavorativi o di studio, esterni rispetto al percorso di studi.

Comma 3

- rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia d'età 0-6 anni;
- riqualificare e mettere in sicurezza gli asili e le scuole dell'infanzia;
- migliorare la conciliazione vita-lavoro, in particolare per le donne;
- sostegno alla natalità.

Comma 4

- consentire alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione di stipulare, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di lavoro a tempo determinato, fino al 15 giugno 2024, in favore del personale ausiliario assunto in attuazione degli interventi relativi al PNRR e nell'ambito del piano "Agenda Sud", per lo svolgimento di attività di supporto tecnico;

- garantire l'efficienza delle istituzioni scolastiche, attraverso la maggiore disponibilità di personale ausiliario;
- dare continuità ai rapporti di lavoro a tempo determinato di 6.147 collaboratori scolastici (4587 per il PNRR e 1560 per Agenda Sud).

Relativamente **all'articolo 31** l'obiettivo generale è il miglioramento dell'attività amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca.

L'obiettivo specifico è quello di poter massimizzare gli impatti dei diversi strumenti su cui fa leva il Piano *RicercaSud*, tramite una tempestiva azione di concertazione e condivisione tra gli attori coinvolti al fine di poter individuare le azioni e quindi gli interventi da realizzare.

Tale attività si rende necessaria per consentire all'Amministrazione titolare di rispettare la tempistica propria degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali che prevedono *step* di verifica intermedi, nonché come data ultima di chiusura il 31 dicembre 2029. A tali *step* sono riconducibili gli obiettivi relativi ai vari indicatori di cui al punto successivo.

Quanto all'**articolo 33**, esso si pone come obiettivo, in primo luogo, di consentire alle regioni meno sviluppate una transizione verde, prevedendo il finanziamento di investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare rilievo per l'efficienza energetica, secondo il principio *"energy efficiency first"* cui concorreranno tutti i programmi regionali e alcune linee nazionali a rafforzamento dell'intensità di intervento nelle regioni meno sviluppate. Occorre, infatti, consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, basati sull'accordo di Parigi. L'Italia, pur restando uno dei principali Paesi europei per emissioni di gas serra, ha intrapreso da tempo un percorso di uscita dai combustibili fossili, grazie a un forte incremento delle fonti rinnovabili e a un progressivo abbandono del carbone.

Tale obiettivo è attuato mediante la previsione di investimenti nei suddetti territori, volti sia alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia, sia all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

Altro obiettivo perseguito dalla norma in esame è quello di ridurre il "gap" infrastrutturale e dei servizi pubblici delle regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro-Nord, mediante il finanziamento di investimenti volti al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità. Tale intervento normativo si pone, quindi, l'obiettivo di avvicinare dotazione e qualità dei servizi dei territori del Mezzogiorno a standard prestazionali coerenti con i livelli essenziali (c.d. LEP) richiamati dalla Costituzione italiana.

Quanto all'**articolo 34**, la misura ivi prevista si propone, all'interno della cornice del Programma nazionale cultura, di predisporre uno specifico Piano d'azione che individua la tipologia di iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno, al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei

luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027. Si prevede, altresì, un criterio di preferenza verso i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 35** mira a rafforzare il sistema della legalità nelle regioni meno sviluppate nell'ambito delle attività riconducibili al Programma Nazionale *“Sicurezza per la Legalità 2021 – 2027”*, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) n. 8268 finale del 14 novembre 2022.

Detto Programma costituisce uno degli strumenti della “politica di coesione” e, con una dotazione di 235.249.119 euro, finanzia la realizzazione di strumenti digitali atti a potenziare la capacità della pubblica amministrazione per il contrasto di fenomeni quali corruzioni, frodi, infiltrazioni criminali, ciò al fine di concorrere al superamento dei divari ancora registrati nelle regioni cosiddette “meno sviluppate”, ossia Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In tale contesto la norma in discorso definisce le “operazioni di importanza strategica”, cui l'art. 73, par. 5 del Regolamento 2021/1060 riconnette un particolare regime di notifica. Le suddette operazioni, infatti, a mente del citato articolo 73, una volta selezionate, devono essere comunicate, entro un mese, alla Commissione europea a cura dell'Autorità di gestione dei Programmi interessati, la quale è tenuta, entro il medesimo termine, a fornire tutte le informazioni concernenti l'iniziativa.

Nello specifico, la norma riconosce:

- con il comma 1, l’“importanza strategica” di un’operazione già selezionata e ammessa al finanziamento dalla competente Autorità di gestione del Programma Nazionale *“Sicurezza per la Legalità 2021 – 2027”*, ossia la progettualità finalizzata a reingegnerizzare il sistema informativo e la banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- con il comma 2, l’“importanza strategica” delle iniziative che dovessero essere successivamente selezionate dall’Autorità di gestione del predetto Programma nazionale nell’ambito di specifiche linee di intervento, ossia:
 - prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l’erogazione di incentivi alle imprese;
 - prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
 - erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

In tal modo, la norma circoscrive in maniera chiara le operazioni che, in considerazione della finalità di rafforzamento della legalità nelle regioni “meno sviluppate”, devono qualificarsi come operazioni di “importanza strategica” e che, di conseguenza, devono essere sottoposte agli obblighi di comunicazione dettati dal legislatore unionale.

Con riferimento all'**articolo 37**, l’obiettivo di carattere generale che la norma è finalizzata a perseguire è rappresentato dall’individuazione della copertura finalizzata all’attuazione delle misure del PNRR mantenendo inalterati i finanziamenti previsti in favore dei contratti di sviluppo.

Per l’attuazione di tale obiettivo generale è stata individuata, quale obiettivo specifico, una riduzione delle risorse previste per il Fondo automotive e mantenere, invece, inalterati i finanziamenti previsti in favore dei contratti di sviluppo.

2.2 Indicatori

L’attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 4 potrà essere valutata sulla base dell’effettiva trasmissione al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, degli elenchi degli interventi prioritari, per ciascuno dei settori strategici da parte dei Ministeri, delle regioni e delle province autonome, nonché dalla verifica. Aesempre ad opera del predetto Dipartimento, della coerenza degli elenchi trasmessi con i settori strategici indicati all’articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2 della medesima norma in commento.

Relativamente, poi, al comma 7 della norma in esame, l’indicatore di riferimento sarà rappresentato dall’approvazione del Piano strategico della ZES unica entro il 31 luglio 2024.

Con riferimento alle previsioni di cui all'**articolo 13**, la verifica della realizzazione degli obiettivi delle misure in discorso potrà essere effettuata prioritariamente sulla base dei seguenti indicatori:

- tasso di crescita delle immobilizzazioni materiali delle imprese operanti nelle ZLS;
- volume di affari delle imprese ivi insediate;
- numero delle imprese di nuovo insediamento;
- tasso di crescita del numero dei dipendenti.

In merito all'**articolo 14**, come indicatori dell’effettiva attuazione delle previsioni ivi contenute possono essere considerati i seguenti:

- nel breve periodo, sottoscrizione, nel termine indicato dalla norma, del protocollo d’intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Commissario straordinario di Governo per l’ex area industriale Bagnoli-Coroglio, recante l’individuazione degli interventi di risanamento e di rigenerazione urbana finanziabili;
- adozione della delibera CIPESS di assegnazione delle risorse nonché la concreta utilizzazione, nel periodo 2024-2029, delle risorse stanziate dalla norma;
- effettiva realizzazione degli interventi finanziabili tramite le risorse stanziate dalla disposizione in discorso;
- adozione dei provvedimenti di nomina degli esperti da destinare a supporto del Commissario straordinario ex art. 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023.

Con riferimento alle previsioni di cui all'**articolo 15, comma 3** la verifica della realizzazione degli obiettivi potrà essere effettuata sulla base dei seguenti indicatori:

- Stato di avanzamento dei lavori;
- Effettiva realizzazione delle opere entro la data prefissata di conclusione degli investimenti;
- Monitoraggio dell'impatto economico e sociale degli investimenti.

Quanto agli **articoli da 16 a 28** si riportano i seguenti indicatori di riferimento.

Coerentemente con il set di indicatori del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, ai fini del monitoraggio e della valutazione della misura sono individuati i seguenti indicatori:

Tipo indicatore	Denominazione indicatore	Valore target stimato
Indicatori di output	Numero complessivo dei partecipanti	15.000
Indicatori di risultato	Partecipanti che hanno un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento	80%
	Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	65,5%

Per il calcolo del valore target degli indicatori sono stati presi in considerazione i dati di monitoraggio di misure analoghe (Resto al sud, Yes I start up, Progetto Tutoring) attuate nel recente passato.

Sulla base dei dati storici, si stima di raggiungere 15.000 giovani, di cui oltre il 65% al Sud, tenuto conto di un contributo a fondo perduto medio di 40 mila euro per destinatario.

Per la parte finanziata a valere sul PNRR, saranno da monitorare e valorizzare eventuali indicatori comuni, ove associati a livello di misura/submisura, eventuali indicatori di target di riferimento, ovvero indicatori di output specifici da individuare a livello di progetto.

Quanto all'**articolo 29**, si indicano di seguito gli indicatori che saranno adottati ai fini della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati per ciascun comma:

Comma 1

- numero di palestre scolastiche attivate nelle regioni con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria/numero di palestre attivate con un PIL pro capite superiore al 75% della media comunitaria.

Valore obiettivo=100%.

Detto indicatore può essere rappresentato in termini finanziari attraverso l'ammontare di investimento effettuato sul totale di spesa autorizzata (il piano da 200 milioni di euro).

Comma 2

- numero di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio nelle regioni meno sviluppate/ Numero di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche

competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio nelle regioni sviluppate.

Valore obiettivo=100%.

Detto indicatore può essere rappresentato in termini finanziari attraverso l'ammontare di investimento effettuato sul totale di spesa autorizzata (piano da 150 milioni di euro).

Comma 3

- numero di asili e scuole dell'infanzia operanti nelle regioni meno sviluppate nell'anno scolastico 2024-2025 rispetto all'anno scolastico in corso: % di incremento; Detto indicatore può essere rappresentato in termini finanziari attraverso l'ammontare di investimento effettuato sul totale di spesa autorizzata (piano da 100 milioni di euro).
- numero di posti disponibili nelle suddette strutture per l'infanzia nell'anno scolastico 2024-2025 rispetto all'anno scolastico in corso: % di incremento;
- numero di bambini e bambine iscritti negli asili e nelle scuole dell'infanzia nell'anno scolastico 2024-2025 rispetto all'anno scolastico in corso: % di incremento;
- numero di donne lavoratrici che si dimettono dal posto di lavoro a partire dal settembre 2024 rispetto agli anni precedenti: % di decremento.

Comma 4

- numero di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione in favore del personale ausiliario assunto in attuazione degli interventi relativi al PNRR e nell'ambito del piano "Agenda Sud", per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, fino al 15 giugno 2024.

Quanto all'**articolo 31** Il PN RIC 2021-2027, così come approvato dalla Commissione, contiene un *set di indicatori* rispetto ai quali sono stati quantificati i target che misurano la performance e che sono propri del FESR.

Ad essi sono collegati i target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 e i target finali da conseguire entro la fine dell'anno 2029.

Per attuare il Piano Ricerca Sud dovranno essere definite nuove azioni (quali, ad esempio, STEP) diverse da quelle attualmente previste nel PN. A tal fine si renderà necessario rivedere gli attuali *indicatori e i relativi target*, nonché individuarne di nuovi scelti tra quelli stabiliti nel regolamento FESR.

Indicatori del raggiungimento degli obiettivi saranno, in ogni caso, rappresentati:

- dal numero delle unità lavorative che sarà dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca;
- dal numero di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno;
- dal numero di collaborazioni realizzate tra enti di ricerca ed imprese.

In merito all'**articolo 33**, come indicatori dell'effettiva attuazione delle previsioni ivi contenute possono essere considerati i seguenti:

- tipologia e valore degli investimenti realizzati nei territori contemplati dalla norma;

- adozione della delibera del CIPESS per l’assegnazione delle risorse per il finanziamento degli interventi di miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, dei servizi;
- stato di avanzamento dei lavori relativi miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all’incremento della loro qualità;
- nel lungo periodo: aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

In merito all’**articolo 34**, si tiene conto del grado di adozione delle misure in relazione a quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027, nonché del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, fermo restando il rispetto delle procedure e dei vincoli territoriali.

In ordine all’**articolo 35**, l’indicatore è costituito dal numero delle comunicazioni alla Commissione europea delle operazioni di importanza strategica selezionate a valere sul Programma Nazionale Sicurezza per la legalità 2021-2017. La baseline è 0 mentre il target 4.

3. VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L’**articolo 4**, delineando un apposito meccanismo procedimentale diretto all’individuazione degli interventi prioritari da effettuare nei settori strategici individuati dall’articolo 2, spiega effetti, in via diretta, nei confronti delle Amministrazioni pubbliche indicate al comma 1 (Ministeri, regioni e province autonome titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027), oltre che del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che espressamente svolge la funzione di coordinamento, monitoraggio e verifica della coerenza degli elenchi di interventi predisposti dalle Amministrazioni competenti con i settori individuati dall’articolo 2 e con gli indici definiti dal comma 2 della medesima norma in commento. La norma, pertanto, pone obblighi funzionali allo scopo di responsabilizzare le Amministrazioni titolari dei programmi verso un’attuazione efficace.

La norma, al contrario, non determina effetti diretti ed immediati in capo a soggetti quali, in particolare, gli operatori economici e la popolazione dei territori sui quali gli interventi saranno effettuati, considerata la natura procedimentale della disposizione in esame, indirizzata unicamente a soggetti pubblici.

Ciononostante, non può non rilevarsi che gli interventi prioritari, una volta attuati, contribuiranno alla creazione di un contesto favorevole allo sviluppo socio-economico in tutte le aree del Paese e, in particolare, del Mezzogiorno. In particolare, tenuto conto del contenuto degli indici di selezione degli interventi definiti dal comma 2, gli interventi in parola sono funzionali ad obiettivi quali il superamento dei divari infrastrutturali, il rafforzamento dei servizi di interesse economico generale e la promozione della transizione verde e digitale, con la conseguenza che possono ragionevolmente prevedersi effetti, di segno unicamente positivo, sia per gli operatori economici che per la popolazione residente nei territori di attuazione degli interventi.

In ordine all'**articolo 13**, l'incremento dell'attrattività delle ZLS per gli operatori economici può portare a due tipologie principali di benefici: da un lato, i benefici economici "statici" o "diretti", come l'occupazione, la crescita delle esportazioni, le entrate fiscali per lo Stato e i flussi in entrata di valuta estera; dall'altro, i benefici economici più "dinamici" o "indiretti", come l'aggiornamento delle competenze, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, la diversificazione economica e il miglioramento della produttività delle imprese locali. Le ZLS possono portare benefici anche alle altre imprese nazionali in esse insediate, in termini di esternalità positive o effetti di apprendimento ("effetto spillover") e degli effetti positivi degli investimenti esteri nel paese. Le stime fino ad oggi effettuate hanno avuto ad oggetto le ZES. Rilevanti saranno anche gli impatti in termini di economia circolare e sviluppo delle fonti rinnovabili. Data la posizione geografica e strategica che ricopre il nostro Paese nell'area Medio Oriente e Nord Africa (MENA), la piena operatività delle ZLS, potrebbe attrarre investimenti nel settore delle rinnovabili, così da ridurre, sensibilmente e in maniera sostenibile, la dipendenza da fonti di approvvigionamento estere e, al contempo, soddisfare parte del fabbisogno energetico interno (porti compresi, notoriamente energivori).

Relativamente all'**articolo 14**, in merito alle disposizioni riguardanti l'ex polo di Bagnoli-Coroglio, si osserva che tali previsioni, in quanto funzionali all'accelerazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area, determineranno impatti ampiamente positivi sull'intero territorio della periferia nord-occidentale di Napoli, in termini di incremento della qualità dell'ambiente e di vivibilità dell'area urbana, oltre a creare, del tutto ragionevolmente, una maggiore attrattività per gli investimenti. In merito, poi, alle previsioni relative alla nomina di esperti da destinare a supporto del Commissario straordinario *ex art. 14-quater* del decreto-legge n. 181 del 2023, si evidenzia che tale intervento non appare idoneo a determinare, *ex se*, impatti di immediata rilevabilità su specifiche categorie di destinatari. In termini generali, comunque, può ragionevolmente prevedersi un effetto acceleratorio sull'attuazione degli interventi demandati al Commissario straordinario, in ragione dell'incremento del personale di supporto allo stesso.

Relativamente all'**articolo 15, comma 3** per quanto riguarda l'investimento di SACAL, dal finanziamento degli interventi infrastrutturali degli aeroporti calabresi ci si attende un notevole incremento del trasporto aeroportuale, con conseguente rilancio e impulso all'economia e allo sviluppo dell'intero territorio calabrese per effetto dell'incremento del traffico merci/passeggeri in transito nella Regione. Si segnala, in particolare, che Lamezia Terme è il più importante e trafficato scalo della Calabria e uno dei primi del Mezzogiorno per traffico passeggeri, ed effettua collegamenti di linea sia per voli nazionali che per voli internazionali. L'intervento mirato allo sviluppo dell'aerostazione passeggeri di Lamezia è finalizzato a potenziarne ulteriormente la capacità di trasporto anche nell'ottica di incrementare il flusso di passeggeri internazionali e sviluppare la vocazione turistica della Regione. In ogni caso, in termini generali, si evidenzia che l'incremento del volume del trasporto (aeroportuale) porta benefici ed esternalità positive per tutto l'indotto dei servizi legati alla movimentazione di merci e persone. Da tale investimento si attendono, infine, risultati positivi per la collettività in termini di crescita del livello occupazionale del territorio.

Gli investimenti di SORICAL sul servizio idrico integrato mirano a superare le specifiche criticità registrate in relazione alle reti di distribuzione idropotabile e, più in generale, alle infrastrutture di approvvigionamento idrico e agli impianti di depurazione, che per via dello stato di usura soffrono di varie inefficienze (ad esempio rilevanti perdite d'acqua) che

sono tra le cause della maggiorazione del costo totale del servizio, in parte scaricato sull'utenza finale. Con il rinnovo delle reti di distribuzione dell'acqua si mira a ottimizzare l'erogazione del servizio, migliorare la qualità dell'acqua distribuita, ed efficientare la gestione del sistema idrico, eliminando i costi connessi alle perdite e agli sprechi. L'efficientamento ed il rinnovo delle infrastrutture idriche determinerà anche risvolti positivi per l'ambiente, non solo evitando la dispersione dell'acqua, ma anche favorendo la riduzione dei consumi energetici; si rappresenta infatti che il servizio idrico è un settore altamente energivoro e pertanto il relativo efficientamento avrà effetti positivi anche in termini di risparmio energetico, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione cui il Paese è tenuto sulla base dei regolamenti europei.

In merito all'**articolo 29**, si illustrano di seguito i principali impatti della proposta normativa in esame, suddivisi per ciascuna categoria di destinatari:

- le **regioni meno sviluppate** conseguiranno, in termini di benefici, una riduzione dei divari territoriali rispetto alle altre Regioni, sia per quanto concerne l'offerta educativa e formativa e sia con riferimento alle infrastrutture scolastiche. Come ulteriori impatti attesi, si prevede una riduzione del fenomeno della dispersione scolastica e un aumento della loro capacità attrattiva per le famiglie, con conseguente contenimento dei tassi migratori.
- Gli **enti locali**, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge n. 23 del 1996, conseguiranno, in termini di vantaggi, un aumento e, laddove già presenti, la messa in sicurezza delle infrastrutture per lo sport all'interno della scuole, altresì otterranno la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati all'interno degli istituti tecnici e professionali e, infine, il rinnovo degli arredi presenti all'interno degli asili nido e delle scuole dell'infanzia.

Per quanto riguarda i costi che dovranno sostenere gli enti locali per la realizzazione di tali interventi, l'intervento normativo prevede espressamente che detti oneri saranno coperti con le risorse di cui alla Programmazione nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, sia FESR, che FSE+.

- Le **istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione** potranno garantire opportunità formative e di crescita uniformi su tutto il territorio nazionale a studentesse e studenti. Potranno offrire nuove infrastrutture dove poter praticare sport e, con riferimento agli istituti tecnici e professionali, dei laboratori innovati, idonei a formare adeguatamente gli studenti alle istanze provenienti dal mondo del lavoro. In ragione del potenziamento dell'offerta educativa e formativa, si prevede anche un aumento del numero degli iscritti.
- Gli **alunni e le loro famiglie** potranno accedere ad un'offerta formativa uniforme su tutto il territorio nazionale. In particolare, la possibilità di poter praticare sport durante le ore di scuola comporterà per gli studenti dei benefici, in termini di salute fisica e mentale. Potranno, altresì, migliorare anche le loro capacità relazionali. Gli studenti degli istituti tecnici e professionali, dal momento che potranno beneficiare di laboratori avanzati, per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, potranno accedere a più ampie offerte di lavoro e saranno maggiormente competitivi rispetto ai loro coetanei collocati in altre regioni. Il potenziamento dell'offerta educativa nella fascia 0 - 6 porterà vantaggi anche per le famiglie, in particolare per le donne, che potranno

contare su un concreto aiuto nel bilanciamento tra lavoro e famiglia. Tale misura, pertanto, produrrà effetti in termini di incremento del lavoro femminile e diminuzione del fenomeno della denatalità.

Alla luce di quanto sopra esposto in materia di impatti, si evidenzia come l'intervento possa apportare importanti benefici alla **collettività** nel suo complesso.

In merito **all'articolo 31** l'impatto atteso dalla norma proposta è soprattutto di carattere sociale: grazie alla realizzazione degli obiettivi di cui alla precedente sezione si dovrebbe ridurre il divario territoriale con le regioni del centro-nord nei punti di caduta delle politiche pubbliche di sostegno e investimento attuate con il Piano *RicercaSud*, e in particolare rispetto ai seguenti ambiti:

- potenziamento del capitale umano ad alta specializzazione scientifica a favore dei giovani ricercatori e delle competenze nelle nuove tecnologie industriali per favorire l'attrattività e la mobilitazione delle migliori energie verso l'ecosistema dell'innovazione delle regioni meridionali;
- consolidamento dei modelli di collaborazione tra imprese e sistema della ricerca nella realizzazione di percorsi di co-sviluppo di tecnologie avanzate per l'incremento del TRL industriale e afferenti alle aree della strategia di specializzazione intelligente delle Regioni meno sviluppate;
- innalzamento della qualità e del posizionamento del sistema della ricerca meridionale incentrato sulle Università e sugli Enti pubblici di ricerca, attraverso investimenti che ne migliorino i livelli di impatto scientifico avvicinandolo alla media UE.

Sotto il profilo dell'impatto ambientale, sono attesi effetti diretti positivi con riferimento ai progetti nelle aree tematiche direttamente riferite alla sostenibilità ambientale, e grazie all'indirizzo attuativo impresso dal Ministero a favore di interventi incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza, sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sull'economia circolare.

In relazione **all'articolo 33**, l'incremento degli investimenti nel settore dell'energia rinnovabile nei territori del Mezzogiorno potrà comportare effetti positivi, in primo luogo, per gli operatori economici insediati nelle aree industriali beneficiarie degli investimenti oggetto dell'articolo in esame, tenuto conto che l'incremento della produzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo delle imprese nonché lo sviluppo di sistemi e reti e impianti di stoccaggio intelligenti oggetto dei predetti interventi comporterà, del tutto ragionevolmente, una riduzione dei costi (non predeterminabili nel dettaglio) di approvvigionamento energetico e di stoccaggio sostenuti dagli operatori economici operanti nelle dette aree industriali, con conseguenti benefici, innanzitutto, per l'attività produttiva. Allo stesso modo, effetti positivi potranno essere determinati dagli investimenti nei settori della viabilità, delle infrastrutture, nonché dallo sviluppo dei servizi pubblici, con riferimento, in primo luogo, ai costi di trasporto legati all'attività produttiva.

Con riferimento, invece, alla popolazione residente, sono, anche in tal caso, ragionevolmente prevedibili effetti di segno positivo, in termini di crescita economica ed occupazionale delle aree di intervento, con conseguenze positive anche per il contrasto allo spopolamento di tali territori. Ci si attende, inoltre, che gli investimenti nel rinnovabile determineranno effetti positivi in termini di incremento della qualità dell'ambiente e di vivibilità dell'area urbana. Anche dall'attuazione degli investimenti nei settori della

viabilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici, non potranno che derivare effetti positivi per la collettività, in termini, soprattutto, di aumento del numero e della qualità dei servizi per il cittadino. L'ampliamento dei servizi e la creazione di nuove attività economiche, inoltre, potranno determinare anche un saldo positivo in termini demografici.

Ad ogni buon conto, si evidenzia che la natura programmatica della norma in esame consente, allo stato, di determinare gli effetti – pur di segno positivo – conseguenti all'attuazione della stessa soltanto in via generale; la norma in commento, infatti, non provvede direttamente ad individuare e selezionare gli investimenti da attuare, limitandosi a fissare gli obiettivi generali ai quali gli investimenti sono preordinati, rimettendo la concreta individuazione di questi ultimi ad atti di normazione secondaria.

In ordine all'**articolo 34**, i principali benefici attesi sono dati dalla predisposizione, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, di risorse volte a finanziare le specifiche iniziative individuate all'interno del Piano d'azione previsto al comma 1 dell'art. 34. Il finanziamento è funzionale a favorire lo sviluppo di iniziative di carattere culturale, valorizzanti i territori interessati, sotto molteplici profili quali la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative.

Relativamente all'**articolo 35**, destinatari dell'intervento normativo sono l'Autorità di gestione del Programma Nazionale "Sicurezza per la Legalità 2021 - 2027", l'Amministrazione beneficiaria del finanziamento del Programma citato per la realizzazione dell'operazione di reingenerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ossia il Ministero della Giustizia, nonché le Amministrazioni, presumibilmente due, potenzialmente beneficiarie degli ulteriori finanziamenti per la realizzazione delle altre "operazioni di importanza strategica". La norma produce come beneficio quello di chiarire le operazioni di "importanza strategica" nell'ambito del Programma Nazionale "Sicurezza per la Legalità 2021 - 2027" e, conseguentemente, le iniziative che devono essere oggetto di comunicazione alla Commissione europea.

Quanto all'**articolo 37** e alle risorse finanziarie per l'attuazione del PNRR, ivi previste, sebbene si sia avuta una riduzione del fondo Automotive, si rileva che non sono attesi impatti negativi sui destinatari di tale misura, posto che il tiraggio della stessa negli anni 2022 e 2023 mette in evidenza come questo non abbia mai superato il 46,6% delle risorse disponibili (anno 2023, mentre era il 44,1% nel 2022) per le categorie di veicoli M1, N1 e N2. I dati del 2024, comunque parziali, mostrano inoltre che dell'anno la percentuale di utilizzo dei fondi è stata del 27,1%, dove però l'80% del valore è dato dalla categoria di emissioni 61-135. Mentre le altre categorie di emissioni sono rimaste stazionarie. Pertanto, si riscontra pressoché un aspetto essenzialmente positivo in ragione della mancata riduzione delle risorse disponibili per i contratti di sviluppo che, come è noto, costituiscono uno dei più importanti strumenti di politica industriale.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Relativamente all'**articolo 4**, come già in parte chiarito al punto 3.1, la norma non spiega effetti immediati e diretti nei confronti delle PMI ma è volto a dispiegare effetti positivi su tutto l'assetto imprenditoriale dei territori interessati alle politiche di coesione, tenuto conto che la norma pone l'obbligo di individuare interventi prioritari in settori strategici e fondamentali per lo sviluppo tecnologico del Paese, sulla base di indici che tengono conto di tale obiettivo.

Le misure disposta dall'**articolo 13** si rivolgono indifferentemente a tutti gli operatori economici che già operano nell'ambito delle aree logistiche semplificate (ZLS) e a quelli che intendano insediarsi sfruttando la nuova disciplina incentivante. Nello specifico, le agevolazioni economiche che verranno introdotte dalle Regioni interessate potranno essere graduate anche in relazione alla grandezza delle imprese, prevedendo un regime di maggior favore a vantaggio delle PMI. Peraltra la normativa europea inerente gli aiuti a finalità regionale (articolo 14 del Regolamento UE n. 651/2014), richiamata come base giuridica di riferimento per le agevolazioni da riconoscere alle imprese all'interno delle ZLS, già contempla una disciplina speciale a favore delle PMI, ivi incluso il riconoscimento di una maggiore intensità dell'aiuto da corrispondere laddove l'investimento incentivato sia realizzato dalle imprese di piccole dimensioni.

Relativamente all'**articolo 14**, si evidenzia che il recupero e la rigenerazione urbana del sito dell'ex polo industriale Bagnoli-Coroglio, ai quali le previsioni in discorso sono preordinate, potrà ragionevolmente spiegare effetti positivi anche per le PMI, considerando, in particolare, che la riqualificazione del tessuto urbano renderà l'area interessata attrattiva per gli investimenti di nuovi operatori economici e consentirà, altresì, di agevolare lo sviluppo delle attività delle imprese già insediate. In merito alle ulteriori previsioni recate dalla norma in commento, si rinvia a quanto espresso al paragrafo 3.1.

Con riferimento all'**articolo 15, comma 3** si evidenzia che gli investimenti infrastrutturali finanziati dalla Regione e descritti analiticamente nei punti precedenti, favorendo lo sviluppo ed il rilancio economico del territorio regionale, possono incidere positivamente su tutto il settore produttivo e sullo sviluppo delle PMI con sede operativa nel medesimo territorio.

Relativamente all'**articolo 29**, l'intervento regolatorio produce effetti positivi sul sistema delle PMI, in quanto le PMI ne saranno interessate nella misura in cui potranno rilevare quali potenziali aggiudicatari delle procedure d'appalto predisposte dagli enti locali beneficiari dei fondi previsti.

Con riferimento all'**articolo 31** si fa presente quanto segue:

- La misura non ha impatto sulle imprese di piccola e grande dimensione, anzi si attendono benefici per queste ultime, rinvenibili nel miglioramento della capacità di accesso ai processi della ricerca per superare le difficoltà che queste incontrano nel traguardare le attività verso obiettivi sfidanti in materia di ricerca e sviluppo. In particolare, nel quadro del regime di aiuti di cui del Regolamento (UE) 651/2014, le PMI possono accedere a soglie di contribuzione più alte;
- L'intervento normativo non incide sulla concorrenza, in quanto la concessione di contributi avviene nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in tema di

aiuti di Stato. Tale aspetto è strettamente monitorato durante l'attuazione degli interventi attraverso il ricorso obbligatorio al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) per il controllo e la trasparenza delle agevolazioni concesse alle imprese;

- Non sono presenti oneri amministrativi;
- Non si tratta di iniziativa normativa di recepimento di direttive europee.

Con riguardo **all'articolo 33**, fermo restando che la natura programmatica della norma in esame non consente di prefigurare nel dettaglio gli effetti derivanti dalla sua attuazione, si conferma che l'attuazione di significativi investimenti nelle aree industriali del Mezzogiorno del Paese, nel settore delle energie rinnovabili, della viabilità e delle infrastrutture, non potrà che determinare un impatto positivo per l'attività delle PMI insediate in tali aree, particolarmente (come già rilevato nel punto 3.1) in termini di minori costi di approvvigionamento energetico, stoccaggio e logistici, oltre a favorire una maggiore attrattività per l'insediamento di nuovi operatori economici.

In ordine alle previsioni contenute nell'**articolo 34**, non si rilevano impatti negativi sulle PMI.

In merito all'**articolo 35**, non si rilevano i presupposti per valutare gli impatti specifici.

Relativamente all'**articolo 37**, gli effetti sulle PMI sono sicuramente positivi in ragione del fatto che si stanziano risorse per effettuare investimenti in settori strategici e fondamentali per lo sviluppo tecnologico del Paese. Inoltre, non vengono sottratte risorse per la realizzazione di contratti di sviluppo, con conseguenti conseguenze positive per tutte le imprese che ne beneficiano.

B. Effetti sulla concorrenza

Con riferimento all'**articolo 4** deve segnalarsi che l'intervento normativo essendo volto ad efficientare l'utilizzo dei fondi della politica di coesione europea in termini di orientamento al risultato ed efficientamento nella spesa delle risorse, produrrà effetti positivi sulla concorrenza e sulla competitività delle imprese del Mezzogiorno insediate nei territori nei quali si realizzeranno gli interventi. Infatti l'efficientamento nell'utilizzo delle risorse, unitamente ad un maggiore coordinamento con gli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Fondo per lo sviluppo coesione è orientato a garantire l'effettiva realizzazione gli interventi prioritari individuati nell'ambito dei settori strategici di cui all'**articolo 2**, permettendo di colmare i divari infrastrutturali che riguardano le regioni del Sud del Paese. In termini generali l'efficientamento nell'attuazione delle politiche di coesione determinerà effetti positivi sulla competitività dei territori interessati ponendo le condizioni per un effettivo rilancio economico del Paese.

Con riferimento **all'articolo 13**, si può ragionevolmente sostenere che l'intervento normativo produrrà effetti positivi sulla concorrenza, atteso che le agevolazioni economiche che si intende riconoscere sono finalizzate ad accrescere il livello di competitività delle imprese già insediate o che si insedieranno nelle ZLS. Le misure in parola, infatti, potranno facilitare la creazione di condizioni favorevoli all'avvio di nuovi investimenti produttivi ed infrastrutturali nelle aree portuali e retroportuali delle regioni interessate dal provvedimento: ciò agevolerà il rilancio dell'economia nel suo complesso consentendo,

nello specifico, di attrarre capitali, incrementare i traffici e la movimentazione merci, nonché i livelli occupazionali e il PIL delle aree interessate.

Relativamente all'intervento di cui all'**articolo 14**, pur non rilevandosi diretti impatti sotto il profilo concorrenziale, occorre comunque considerare che il rilancio dell'area interessata dagli interventi di rigenerazione urbana nel territorio dell'ex comprensorio di Bagnoli-Coroglio contribuirà sensibilmente alla creazione di condizioni idonee all'avvio di nuovi investimenti produttivi e al consolidamento di quelli già intrapresi, comportando, per effetto del progressivo completamento del piano di risanamento, effetti positivi sulla concorrenza. Quanto, infine, alle ulteriori previsioni contenute nella norma, non si evidenziano diretti effetti sul piano concorrenziale.

Con riferimento all'**articolo 15, comma 3** si evidenzia che per quanto attiene agli investimenti sul servizio idrico integrato non ci sono effetti sulla concorrenza dal momento che tale servizio si svolge in un contesto necessario di monopolio, in quanto l'infrastruttura idrica non è replicabile. Per quanto riguarda, invece, gli investimenti a favore di Sacal per gli interventi infrastrutturali degli aeroporti calabresi si segnala che la misura, a carico della finanza regionale, (e in parte a valere sui fondi della coesione-riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020) ha la finalità di incentivare un asset strategico per lo sviluppo della Regione, favorendo la competitività del territorio con risvolti positivi per tutto l'indotto e il contesto socio-economico regionale.

In merito all'**articolo 29**, l'intervento non produce un'alterazione del sistema della concorrenza, in quanto alla materia in oggetto trova applicazione la normativa in materia di contratti pubblici.

Con riferimento all'**articolo 33**, si ritiene che l'intervento normativo potrà produrre effetti positivi sulla concorrenza, atteso che i finanziamenti ivi previsti sono finalizzati ad accrescere il livello di competitività delle imprese già insediate o che si insedieranno nei territori del Mezzogiorno, nonché a migliorare la viabilità, le infrastrutture e i servizi pubblici presenti nei medesimi territori. Le misure in parola, infatti, potranno facilitare la creazione di condizioni favorevoli all'avvio di nuovi investimenti produttivi ed infrastrutturali nei predetti territori.

In ordine alle previsioni contenute nell'**articolo 34**, non si rilevano impatti negativi sulla concorrenza.

In merito all'**articolo 35**, non si rilevano i presupposti per valutare gli impatti specifici.

Relativamente all'**articolo 37**, non si riscontrano effetti negativi sulla concorrenza, posto che le misure in esame hanno una funzione volta a valorizzare le politiche di coesione e sviluppo dell'economia, senza pertanto apportare limitazioni o restrizioni all'interno del mercato.

C. Oneri informativi

L'**articolo 4** prevede l'obbligo delle Amministrazioni (Ministeri e regioni) titolari dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, di comunicare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli interventi prioritari per ciascuno dei settori strategici indicati all'**articolo 2** con specificazione degli indici utilizzati per determinarli. Le predette Amministrazioni che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del

presente decreto legge le condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti, sono tenute a comunicare al Dipartimento, entro il 30 giugno 2024, un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

Gli articoli 13, 14, 15 comma 3, 16-28, 29, 33, 34, 35 e 37 non introducono oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Gli articoli 4, 13, 14, 15, comma 3, 16-28, 29, 33, 34, 35 e 37 rispettano i livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Quanto all'attuazione dell'**articolo 4**, si prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della presidenza del Consiglio dei ministri verifica l'elenco degli interventi prioritari trasmessi dai Ministeri e dalle regioni e le province autonome, identificati con il codice unico di progetto e corredata da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari. Il Dipartimento provvede altresì alla verifica e al monitoraggio degli interventi prioritari inseriti negli elenchi secondo le modalità previste all'articolo 5 del decreto legge di cui al successivo punto 4.2 cui si rinvia.

Quanto all'**articolo 13**, la *governance* del sistema ZLS delineata dal dPCM 4 marzo 2024, n. 40 (recante *“Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*) prevede, quali organi di governo, il Comitato di indirizzo e la Cabina di regia.

Segnatamente, il Comitato di indirizzo, in qualità di “soggetto per l'amministrazione” della ZLS deve assicurare gli strumenti che garantiscono la piena operatività delle aziende presenti in tali aree. E' composto da:

- il Presidente della Regione o suo delegato, che lo presiede. In caso di ZLS interregionale, i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati sono componenti del Comitato di indirizzo e la presidenza è assegnata a uno dei Presidenti delle Regioni interessate, individuato nel Piano di sviluppo strategico, o a un suo delegato;
- il Presidente dell'Autorità di sistema portuale;
- un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- un rappresentante dei Consorzi di sviluppo industriale, laddove esistenti;
- i Sindaci dei Comuni ricompresi nella ZLS, in qualità di uditori, o loro delegati.

La Cabina di regia provvede al coordinamento generale delle politiche in ambito ZLS finalizzate a garantirne la piena operatività e l'azione sinergica. E' presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed è composta dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la Pubblica amministrazione, dal Ministro dell'Economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal

Ministro delle imprese e del made in Italy, dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZLS istituite, qualora diversi dai Presidenti delle regioni in cui è istituita la ZLS, nonché dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno.

Quanto, poi, alle disposizioni contenute **nell'articolo 14**, l'attuazione delle previsioni relative alla bonifica e al risanamento dell'area dell'ex complesso di Bagnoli-Coroglio (commi 1-3) sarà curata, prioritariamente:

- dall'apposita Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014, con compiti di definizione degli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, nonché di coinvolgimento dei soggetti interessati e di coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato ed è composta da:
 - il Commissario straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014;
 - un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della cultura;
 - un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del comune di Napoli;
- dal Commissario straordinario suddetto e della relativa struttura commissariale;
- dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Allo stesso modo, all'attuazione di quanto disposto dalle ulteriori previsioni della norma in esame (comma 4) provvederanno il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Sicilia di cui all'articolo 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023, la regione Sicilia nonché il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quanto agli **articoli da 16 a 28** concernenti le misure del Ministero del lavoro si fa presente che, in merito all'attuazione delle misure, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di soggetti gestori degli interventi: Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito. Le Regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari degli interventi attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego.

Circa il monitoraggio si evidenzia che le azioni sono finanziate a valere sul PN Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e sul PNRR - Programma GOL Garanzia di occupabilità dei lavoratori; pertanto, gli interventi in esso ricompresi dovranno necessariamente sottostare alle regole proprie dei programmi succitati.

In particolare, per gli interventi finanziati dal PN Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, la misura concorre all'avanzamento del Programma nel rispetto degli obblighi previsti

dall'articolo 42 e dall'allegato XVII "Dati da registrare e conservare elettronicamente relativi a ciascuna operazione - articolo 72, paragrafo 1, lettera e)", sulla base dei quali è prevista la trasmissione elettronica dei dati da parte dello Stato Membro (AdG) alla Commissione cinque volte all'anno: il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre.

Più in generale, si applicheranno gli obblighi di monitoraggio previsti a livello nazionale e normati dalle circolari MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022 (per il PNRR) e n. 20 del 9 maggio 2023 per la politica di coesione, così come aggiornate dalla circolare MEF-RGS n. 2 del 18 gennaio 2024 avente ad oggetto "Monitoraggio delle misure del PNRR e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027."

Le azioni sono finanziate a valere sul PN Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, pertanto, gli interventi in esso ricompresi dovranno necessariamente sottostare alle regole proprie del programma.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, e dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore.

Inoltre, l'efficacia delle misure per l'autoimpiego nei settori strategici, bonus giovani e bonus Zes è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

In ordine alle disposizioni contenute nell'**articolo 29**, si evidenzia quanto segue:

Commi 1, 2 e 3

Le misure previste ai commi 1, 2 e 3 della disposizione in oggetto (200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio e 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi nelle strutture oggetto di finanziamento di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" del PNRR) non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse previste sono a valere su quelle di cui alla Programmazione Nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, FESR, per azioni coerenti con le relative finalità.

Il soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, 2 e 3 della disposizione in oggetto è l'ufficio dell'autorità di gestione del PN 2021-2027 del Ministero dell'istruzione e del merito, le cui funzioni saranno individuate contestualmente alla pubblicazione dell'avviso pubblico.

Comma 4

Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4 si prevedono oneri pari a 18,513 milioni di euro, rispetto ai quali si provvede:

- quanto a 14 milioni di euro: mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge autorizzativa 27 dicembre 2006, n. 296, iscritto sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito;
- quanto a 4.513 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento di cui al comma 4 sono le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR e al progetto Agenda Sud, che potranno stipulare i contratti a tempo determinato a favore del personale ausiliario assunto nell'ambito di tali progetti, fino al 15 giugno 2024.

Quanto all'**articolo 31** il modello di monitoraggio individuato all'interno del Regolamento sulle disposizioni comuni dei fondi SIE prevede la pianificazione della trasmissione elettronica dei dati da parte dello Stato Membro (AdG) alla Commissione. Tale trasmissione è prevista cinque volte all'anno: il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre.

Inoltre, all'interno del decreto-legge in esame, è previsto, all'articolo 5, un modello di monitoraggio rafforzato, per garantire che gli interventi prioritari siano gestiti in modo efficace e tempestivo, con un focus particolare sulla trasparenza e sulla responsabilità delle amministrazioni titolari di programma.

Ciascuna Amministrazione titolare di Programma è tenuta a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due volte all'anno (entro il 31 agosto e il 28 febbraio) una relazione semestrale sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari. Queste relazioni sono riferite ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.

Queste relazioni semestrali risultano necessarie alla verifica dello stato di avanzamento delle attività previste dai cronoprogrammi, con particolare riferimento alle fasi procedurali previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità.

Con riferimento all'**articolo 33**, l'attuazione delle disposizioni sarà curata prioritariamente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Inoltre, come espressamente previsto dalla norma, al fine di supportare l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi in questione.

In merito all'**articolo 34**, per l'attuazione delle relative disposizioni l'Amministrazione responsabile va individuata nel Ministero della cultura.

Quanto all'**articolo 35**, responsabile dell'attuazione è l'Autorità di gestione del Programma Nazionale Sicurezza per la legalità 2021-2017.

Relativamente all'**articolo 37**, l'attuazione delle relative disposizioni sarà curato, prioritariamente dal Ministero delle imprese e del made in Italy nonché dalla Struttura di missione per il PNRR operante presso il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

4.2 Monitoraggio

Con riferimento all'**articolo 4** si rappresenta che il monitoraggio sull'attuazione degli interventi prioritari individuati per ciascuno dei settori strategici di cui all'articolo 2, viene effettuato dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legge che reca per l'appunto disposizioni specifiche in materia di monitoraggio rafforzato. In particolare, nel citato articolo 5 si prevede che, fermi restando gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma è tenuta a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud nonché al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze relazioni semestrali (entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno) sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario dei predetti interventi prioritari. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei predetti cronoprogrammi, le Amministrazioni titolari di programma comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio alle criticità e ritardi, anche al fine di individuare eventuali misure di accelerazione.

L'articolo 4 in commento prevede, inoltre, che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud effettui il monitoraggio sul rispetto da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi delle condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti. A tal fine le Amministrazioni che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge le condizioni abilitanti nei settori suindicati, devono trasmettere al citato Dipartimento, entro il 30 giugno 2024, un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

In merito all'**articolo 13**, secondo quanto previsto dal dPCM 4 marzo 2024, n. 40 (recante *"Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"*) e, in particolare, dall'articolo 13, comma 3, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, trasmettendo una relazione periodica al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al fine di valutare la possibilità di modificare o integrare la disciplina dell'istituto della ZLS. In particolare, trascorsi sette anni dall'istituzione delle singole ZLS, e successivamente con cadenza periodica, tale Dipartimento valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico e trasmette tale valutazione al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR che, in caso di esito negativo propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate, modifiche o integrazioni al decreto istitutivo.

Relativamente all'**articolo 14**, l'Amministrazione centrale competente per l'attività di monitoraggio può essere individuata nel Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione dell'**articolo 15, comma 3** non prevede alcun sistema di monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati dalla Regione Calabria, tuttavia deve evidenziarsi che la Regione è comunque legittimata, nella qualità di socio, ad esercitare tutti i poteri di verifica e controllo sulle due società controllate -SACAL e SORICAL- per le quali effettuerà le ricapitalizzazioni finalizzate al finanziamento degli investimenti programmati e descritti al punto 1.

In merito all'**articolo 29**, i soggetti responsabili dell'attuazione di tutte le misure previste dall'intervento in esame sono i competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, in sinergia con gli enti locali destinatari degli stanziamenti e con le istituzioni scolastiche beneficiarie.

Con particolare riguardo alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 della disposizione proposta, il soggetto responsabile del monitoraggio degli interventi previsti è l'ufficio dell'autorità di gestione del PN 2021-2027 del Ministero dell'istruzione e del merito.

Le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1 sono quelle di cui alla Programmazione Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027.

Quanto all'**articolo 31**, il modello di monitoraggio individuato all'interno del Regolamento sulle disposizioni comuni dei fondi SIE prevede la pianificazione della trasmissione elettronica dei dati da parte dello Stato Membro (AdG) alla Commissione. Tale trasmissione è prevista cinque volte all'anno: il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre.

Inoltre, all'interno del decreto-legge in esame, è previsto, all'**articolo 5**, un modello di monitoraggio rafforzato, per garantire che gli interventi prioritari siano gestiti in modo efficace e tempestivo, con un focus particolare sulla trasparenza e sulla responsabilità delle amministrazioni titolari di programma.

Ciascuna Amministrazione titolare di Programma è tenuta a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due volte all'anno (entro il 31 agosto e il 28 febbraio) una relazione semestrale sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari. Queste relazioni sono riferite ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.

Queste relazioni semestrali risultano necessarie alla verifica dello stato di avanzamento delle attività previste dai cronoprogrammi, con particolare riferimento alle fasi procedurali previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità.

Relativamente all'**articolo 33**, le attività di monitoraggio saranno seguite dai competenti uffici del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In ordine alle previsioni di cui all'**articolo 34**, si evidenzia che il meccanismo di monitoraggio è costantemente definito dal Ministero della cultura.

Quanto all'**articolo 35**, l'attuazione dell'intervento sarà seguita dagli Uffici della competente Autorità di gestione presso il Ministero dell'Interno.

Con riferimento all'**articolo 37**, l'attività di monitoraggio sarà effettuata dai competenti uffici del Ministero delle imprese e del made in Italy nonché del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (e, in primo luogo, dalla Struttura di missione per il PNRR).

ESENZIONE DALL'AIR



UL_AECOPNRR-0000439-P-17/05/2024

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

Al

Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Oggetto: Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante: *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione"*. RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR degli articoli da 1 a 3, da 5 a 12, 15 (commi 1, 2 e 4), 30, 32 e 36.

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR con riferimento agli articoli da 1 a 12, 15 (limitatamente ai commi 1, 2 e 4), 30, 32 e 36 dello schema di decreto-legge di cui all'oggetto, in relazione al ridotto impatto dell'intervento e in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate.

Articolo 1 (Principi, finalità e definizioni)

L'intervento normativo mira a dettare i principi, le finalità e le definizioni relative al decreto-legge in esame.

In merito:

- a) **non si rilevano costi di adeguamento per la natura ordinamentale della norma;**
- b) **la norma non è rivolta ad alcun destinatario;**
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche in quanto le disposizioni, limitandosi a prevedere principi e finalità e a introdurre le definizioni utili ai fini del presente decreto, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;**
- d) **non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato per le motivazioni suesposte.**

Articolo 2 (Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)

La norma si limita a individuare i settori strategici oggetto della riforma cui dare priorità di attuazione nell'ambito dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027.

In particolare:

- a) **non si rilevano costi di adeguamento per la natura ordinamentale della norma;**
- b) **la norma non è rivolta ad alcun destinatario;**
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche in quanto le disposizioni, limitandosi a individuare i settori strategici della riforma, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

- d) non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato per le motivazioni suesposte.

Articolo 3 (Cabina di regia)

La disposizione in esame disciplina i compiti della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incaricata di definire specifici piani operativi per le aree tematiche nazionali relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, con l'indicazione dei risultati attesi, delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020, in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale.

In particolare:

- a) non si rileva no costi di adeguamento in quanto, l'integrazione della composizione della Cabina di regia non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica atteso che la partecipazione alle relative riunioni avviene a titolo gratuito. Inoltre si prevede, al comma 3, che il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicurerà le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle nuove attività della Cabina individuate dal comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- b) la norma è rivolta a un numero esiguo di destinatari: la Cabina di regia istituita con il d.P.C.M. 25 febbraio 2016, i componenti che andranno a integrarla (i ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari e i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) e il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud;
- c) non sono utilizzate risorse pubbliche in quanto, per le motivazioni di cui alla lettera a), l'articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- d) non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)

La presente norma reca disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari individuati ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.

In particolare, al comma 1 si prevede che, fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma relativo alle politiche di coesione europea 2021-2027 deve trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno,

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nei settori strategici.

Al comma 2 si prevede che le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui al successivo articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi devono comunicare tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.

Al comma 3 si prevede che, al fine di favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove, nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

Il comma 4 reca apposita clausola di invarianza finanziaria, disponendo che alle previsioni dell'articolo in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito:

- a) **non si rilevano costi di adeguamento** in quanto le disposizioni, limitandosi a introdurre previsioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari, hanno carattere meramente ordinamentale;
- b) **destinatari dell'intervento normativo** sono le amministrazioni titolari di programma delle politiche di coesione europea e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;
- c) **non sono utilizzate risorse pubbliche** in quanto in considerazione del carattere ordinamentale della disposizione e stante la clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 4 dell'articolo in commento, le relative disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- d) **non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Articolo 6 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

L'articolo in esame dispone che, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, in coerenza con le

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma, ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti. Ciò al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari individuati nei settori strategici delle politiche di coesione (commi 1-4).

Inoltre, prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud stipuli apposite convenzioni con la società *in house* Eutalia r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le autorità di gestione dei predetti programmi regionali (commi 5 e 6).

In particolare:

Per i commi da 1 a 4 non si rilevano costi di adeguamento in quanto, per le finalità sopra descritte, nonché per l'attivazione e l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud viene autorizzato a utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 già destinate alle 2.800 assunzioni e ai contratti di collaborazione per l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 30 giugno 2024.

Quanto al comma 5, con riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e la società *in house* Eutalia s.r.l., si segnala che agli stessi si provvede a valere sulle risorse già stanziate del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 a titolarità del citato Dipartimento, e quindi senza oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il comma 6 stabilisce, infine, che la società Eutalia r.l. può provvedere all'espletamento delle attività di cui al comma 5 con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: la disposizione *de qua* ha carattere meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

- a) destinatari dell'intervento normativo è il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e il Ministero dell'interno;
- b) non risulta un utilizzo delle risorse pubbliche per quanto riguarda le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 in quanto queste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le sottoscrizioni dei relativi contratti avviene nei limiti delle risorse che non risultano impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 30 giugno 2024 e che risultano disponibili a legislazione vigente; mentre agli oneri derivanti dalle convenzioni con la società in house Eutalia srl si provvede a valere sulle risorse già stanziate del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027.
- c) non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Articolo 7 (Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione-premialità)

L'articolo in esame introduce ai commi 1 e 2 criteri di premialità a favore delle regioni e delle province autonome, per incentivare una più efficiente attuazione della politica di coesione europea, con particolare riguardo agli interventi prioritari individuati nei settori strategici delle politiche di coesione. La premialità viene riconosciuta in caso di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali individuati nei cronoprogrammi, verificati sulla base delle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali; la premialità consiste nella possibilità di utilizzare, fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei e FESR ed FSE plus, le economie delle risorse FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio.

L'articolo disciplina, inoltre, (al comma 3) l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili (o dei soggetti attuatori) degli interventi prioritari della politica di coesione; (al comma 4) meccanismi di superamento del dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario.

Pertanto:

- a) non si rilevano costi di adeguamento in quanto tutte le suindicate disposizioni hanno carattere meramente ordinamentale e non determinano pertanto oneri a carico della finanza pubblica;
- b) destinatari dell'intervento normativo sono le regioni, le province autonome e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;
- c) non sono impiegate risorse pubbliche per le medesime motivazioni di cui alla lettera a);
- d) non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

Articolo 8 (Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa - "STEP" e del Fondo per una transizione giusta - "JTF")

L'articolo in esame reca disposizioni per attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (cd "regolamento STEP"), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo o di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese.

Per tali finalità, si prevede che i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possano essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024, ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al richiamato regolamento STEP. Si prevede inoltre che, nell'ambito del Programma nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro sia destinata ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, su tutto il territorio nazionale. Si prevede, altresì, che tale importo di 300 milioni di euro possa essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati (commi 1 e 2). La disposizione in parola non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare la destinazione di somme già disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027. Anche l'eventuale incremento dell'importo di 300 milioni di euro non determina nuovi oneri finanziari in quanto tale incremento viene effettuato nell'ambito della dotazione del Programma nazionale e, quindi, sulla base delle risorse già stanziate a legislazione vigente.

Al comma 3 si prevede che il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta deve assicurare la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 1056/2021, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori. Tale disposizione ha carattere ordinamentale.

Il comma 4 stabilisce che le risorse di cofinanziamento nazionale liberate a seguito dell'applicazione nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguitamento dei medesimi obiettivi nell'ambito degli Accordi per la coesione.

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

Il comma 5 dispone che i progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Infine, il comma 6 prevede che le priorità individuate per le finalità di cui al comma 1 possano essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

In particolare:

- a) non si rilevano costi di adeguamento in relazione ai singoli destinatari, in quanto tutte le disposizioni dell'articolo in commento hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- b) numero esiguo dei destinatari: la Cabina di regia delle politiche di coesione, amministrazioni titolari dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027;
- c) non si rileva l'impiego di risorse pubbliche per le medesime motivazioni di cui alla lettera a);
- d) non si rileva incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Articolo 9 (Disposizioni in materia di controlli)

L'articolo in esame prevede che il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di autorità di audit sia determinato in 5 unità. L'articolo in esame ha mera natura ordinamentale e non comporta, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le 5 unità addette al controllo costituiscono un sottogruppo del Nucleo per le politiche di coesione, nell'ambito del contingente massimo di 40 componenti del nucleo stesso.

In particolare:

- a) non sono previsti costi di adeguamento in quanto i costi relativi alle 5 unità addette al controllo nell'ambito del contingente di personale del Nucleo per le politiche di coesione trovano copertura a valere sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri già previsti a legislazione vigente (articolo 50, comma 9, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41);
- b) numero esiguo dei destinatari: il Nucleo per le politiche di coesione;
- c) non sono utilizzate risorse pubbliche: per le medesime motivazioni di cui alla lettera a);
- d) non si rileva incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

Articolo 10 (*Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione*)

L'articolo prevede al comma 1 che, nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR - sentita la Cabina di regia, possa essere riconosciuta un'assegnazione in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 indicate dalla delibera CIPESS n. 25/2023. L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. L'assegnazione in parola è finalizzata nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:

- ✓ al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;
- ✓ al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;
- ✓ al finanziamento di interventi o di particolare complessità o rilevanza per i territoriali.

Il comma 2 dispone che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud proceda all'individuazione degli interventi, cui può essere riconosciuto il finanziamento di cui al comma 1.

Il comma 3 stabilisce che, in seguito alla registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS, ciascuna amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività; si prevede, inoltre, che l'Accordo per la coesione deve dare evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione degli interventi beneficiari dell'anticipazione.

Il comma 4 prevede che le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

Il comma 5 introduce una modifica alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, prevedendo che le risorse possano essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus, senza vincoli di riparto tra i programmi.

In particolare:

- a) non si rilevano costi di adeguamento in quanto tutte le disposizioni dell'articolo in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- b) numero esiguo dei destinatari: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e CIPESS;

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

- c) non sono impiegate risorse pubbliche in quanto i commi 1-4 disciplinano il procedimento relativo all'assegnazione, nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, delle risorse da attribuire alle amministrazioni beneficiarie, per interventi di immediata cantierabilità o di particolare rilevanza, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, già previste a legislazione vigente, per il periodo di programmazione 2021-2027. Tale assegnazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che con tale finanziamento ci si limita ad anticipare alle amministrazioni titolari degli interventi risorse già disponibili a valere sul FSC, che vengono utilizzatati, previa delibera del CIPESS, per assicurare l'immediata attuazione di interventi indifferibili e urgenti, nelle more della definizione degli accordi per la coesione. Tale assegnazioni sono possibili anche laddove non si dovesse addivenire alla sottoscrizione degli accordi per mancata raggiungimento dell'intesa tra i soggetti sottoscrittori. Anche il comma 5 riveste natura ordinamentale in quanto introduce semplicemente una nuova modalità di utilizzo delle risorse del FSC che possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi.
- d) non si rileva incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Articolo 11 (Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

L'articolo in esame prevede, al comma 1, la ridenominazione del "Fondo perequativo infrastrutturale" istituito dall'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009 in "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno", finalizzato al recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché ad assicurare analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi.

Il comma 2 specifica la destinazione delle risorse riconducibili al predetto Fondo (finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica) e precisa che gli interventi finanziabili possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

Il comma 3 demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione:

- dell'entità delle risorse assegnate;

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

- dell'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi da finanziare;
- dei criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili;
- delle modalità di monitoraggio (procedurale e finanziario) e di rendicontazione degli interventi;
- dei casi e delle modalità di revoca e di recupero dei finanziamenti concessi.

Il comma 4 apporta necessarie modifiche di coordinamento normativo alla legge istitutiva del Fondo (ossia, l'articolo 22 della legge n. 42 del 2009).

I commi 5 e 6 apportano modifiche all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016 prevedendo, ai fini del riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, un vincolo di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili per interventi da realizzare nel territorio delle regioni del Mezzogiorno. Ciò, a condizione che le risorse afferenti ai predetti programmi di spesa non presentino criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.

Il comma 7 estende l'applicazione delle modalità di ripartizione previste dall'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, anche alle risorse riferibili ad altri specifici fondi, analiticamente individuati dalla norma in esame.

Il comma 8 integra i criteri di predisposizione del PSNAI (Piano strategico nazionale delle aree interne) prevedendo che a tali fini si tiene conto, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni che non rientrano nel Mezzogiorno.

Premesso quanto sopra, in relazione al presente articolo:

- a) non si rilevano costi di adeguamento, in quanto tutte le disposizioni contenute nell'articolo in esame presentano carattere ordinamentale o programmatico e non comportano, di conseguenza, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- b) sussiste un numero esiguo di destinatari, individuabili nel Ministero dell'economia e delle finanze (nel cui ambito sono operativi i fondi contemplati dalla norma in commento), nel Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e nelle Amministrazioni titolari degli interventi ai quali sono destinate le risorse erogate ai sensi del presente articolo;
- c) non sono impiegate risorse pubbliche, in ragione della già illustrata natura programmatica od ordinamentale delle disposizioni previste dal presente articolo, rinviandosi, per ogni dettaglio in merito a ciascun comma, a quanto sopra esposto;

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

- d) le previsioni contenute nell'articolo in esame **non comportano alcuna incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Articolo 12 (Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

La norma prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud effettui, entro il 31 luglio 2024, la ricognizione sullo stato di attuazione dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Il comma 2 dispone, poi, che nelle more della ricognizione e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud.

Il comma 3 prevede infine che, con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, adottato, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provveda alla revisione della *governance* istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

In particolare:

- a) **non risultano costi di adeguamento** in quanto stante la natura ordinamentale della norma, dalle relative disposizioni non discendono effetti finanziari a carico del bilancio pubblico;
- b) **numero esiguo dei destinatari:** Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud;
- c) **non risultano risorse pubbliche impiegate** in quanto le disposizioni del presente articolo presentano mero carattere ordinamentale afferendo al procedimento e alla *governance* dei contratti istituzionali di sviluppo che costituiscono il principale strumento di programmazione delle politiche di coesione.
- d) **non si riscontrano elementi che possano incidere sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Articolo 15 (Disposizioni in materia di investimenti)

La norma prevede, ai commi 1 e 2, che nelle aree interne non viene disposta la revoca delle risorse assegnate ai Comuni svantaggiati, ai sensi dell'articolo 1, commi 65-ter, 65-quinquies e 65-sexies della legge n. 205 del 2017 e dell'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020, per attività economiche, artigianali e commerciali e per realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti, qualora dette risorse siano utilizzate dai Comuni beneficiari entro la data del 31 dicembre 2025. Le disposizioni *de quibus* intendono favorire la coesione sociale e

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati, e assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro-imprese. I commi 1 e 2 in commento non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano ad escludere la revoca delle risorse già stanziate a legislazione vigente e assegnate ai Comuni delle aree interne, laddove utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025.

Il **comma 4** introduce modifiche all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale sono istituiti, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Le modifiche introdotte sono volte a prevedere che il Comitato di indirizzo definisca l'orientamento strategico e le priorità di investimento del sistema dei limiti di rischio che, in coerenza con le finalità istituzionali perseguiti e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo. La disposizione in commento ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Premesso quanto sopra, si osserva che, dall'applicazione delle disposizioni sopra illustrate:

- a) non risultano costi di adeguamento, trattandosi di previsioni di contenuto meramente ordinamentale o programmatico, dalle quali, di conseguenza, non discendono effetti finanziari a carico del bilancio pubblico;
- b) sussiste un numero esiguo di destinatari, tutti riconducibili ad Amministrazioni pubbliche; le previsioni contenute nelle disposizioni in esame, infatti, risultano indirizzate ai Comuni svantaggiati beneficiari delle risorse contemplate ai commi 1 e 2, e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel cui ambito operano i Comitati di indirizzo e controllo del Fondo italiano per il clima, per quanto concerne il comma 4);
- c) non risultano risorse pubbliche impiegate in quanto le disposizioni sopra illustrate presentano mero carattere ordinamentale o programmatico, in quanto:
 - ai commi 1 e 2 vengono introdotte previsioni di natura procedimentale in materia di utilizzazione delle risorse già erogate nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne;
 - le previsioni di cui al comma 4 hanno ad oggetto le competenze del Comitato di indirizzo del Fondo italiano per il clima e presentano, pertanto, natura meramente programmatica.
- d) non si riscontrano elementi che possano incidere sugli assetti concorrenziali del mercato.

Articolo 30 (Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati)

L'articolo 30, tramite una novella all'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, fissa le priorità da rispettare nella fase di attribuzione delle risorse, poste a valere sul

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, destinate all'intervento concernente "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", inserito nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Si prevede, in particolare, che le risorse già stanziate dalla norma novellata (200 milioni di euro complessivi) siano destinate prioritariamente a dare esecuzione (anche tramite provvedimenti di annullamento d'ufficio, adottati dall'amministrazione concedente) a pronunce giurisdizionali intervenute all'esito di contenziosi instaurati nell'ambito delle procedure di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito della misura suddetta.

Le medesime risorse possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della graduatoria.

Premesso quanto sopra, si osserva che, dall'applicazione delle disposizioni contenute nella norma in rassegna:

- a) non risultano costi di adeguamento, considerata la natura programmatica delle disposizioni in esame;
- b) sussiste un numero esiguo di destinatari; le previsioni contenute nella norma in rassegna, finalizzate a risolvere il contenzioso sviluppatosi in ordine alle procedure competitive per la selezione dei progetti da finanziare nell'ambito della misura "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", inclusa nel PNC, sono principalmente indirizzate al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, Amministrazione titolare della misura, e ai soggetti partecipanti alle procedure di selezione (prevalentemente strutture universitarie) utilmente classificatisi in graduatoria. Questi ultimi sono destinatari della norma sia laddove risultino parti dei citati procedimenti giurisdizionali, sia laddove, pur estranei al detto contenzioso, risultino comunque classificati in graduatoria in posizione utile, potendo, in tale ultimo caso, beneficiare della dotazione residua dello stanziamento previsto dall'art. 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, per il finanziamento dei relativi progetti.
- c) non risultano risorse pubbliche impiegate in quanto le previsioni in parola hanno esclusivamente ad oggetto la destinazione di risorse pubbliche già stanziate; le stesse presentano, quindi, un contenuto meramente programmatico, senza determinare nuovi o più gravosi oneri a carico della finanza pubblica;
- d) all'esito di quanto rilevato nei punti precedenti, non si riscontrano elementi che possano incidere sugli assetti concorrenziali del mercato.

Articolo 32 (Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio - economico e del disagio abitativo)

L'articolo in esame, in coerenza con le previsioni del programma PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027, reca disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo.

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

In particolare, il comma 1, demanda al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i comuni capoluogo delle città metropolitane, l'individuazione di iniziative volte a sostenere in maniera significativa la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, e a promuovere la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

Il comma 2 affida a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato sulla base dell'istruttoria sussposta, il compito di individuare le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021 - 2027, nonché le modalità attuative delle stesse. Per le finalità predette viene attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, nonché a quelli riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

In particolare:

- a) **non si rilevano costi di adeguamento** stante la natura ordinamentale della norma dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- b) **numero esiguo dei destinatari:** Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e i comuni capoluogo delle città metropolitane;
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche** in quanto l'articolo in esame ha carattere ordinamentale e programmatico e mira semplicemente a delineare il procedimento amministrativo per la selezione di iniziative significative in materia di rigenerazione urbana, contrasto del disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, promozione della mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, da ammettere al finanziamento a valere sulle risorse del PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021 - 2027 già stanziate a legislazione vigente;
- d) **non si rileva un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Articolo 36 (Disposizioni in materia di soggetti attuatori)

La disposizione in esame esclude l'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 - che istituisce una Cabina di coordinamento di livello provinciale presieduta dal Prefetto, cui partecipano anche il presidente della Provincia e un rappresentante della Regione - all'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4, di titolarità del Dipartimento della protezione civile, che è connotato da una particolare modalità attuativa, definita *a regia*.

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

L'esclusione è giustificata dalla circostanza che il citato articolo 9 delinea una modalità di coordinamento incompatibile con le regole procedurali proprie dell'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4 del PNRR. In tal modo si salvaguardano le procedure già avviate e consolidate d'intesa con i competenti enti territoriali, il cui celere svolgimento è essenziale in ragione della stringente tempistica da osservare per gli interventi del PNRR. Sul piano finanziario, la disposizione assume natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo finalizzata a conservare le speciali modalità attuative vigenti.

In particolare:

- a) non si rilevano costi di adeguamento stante la natura ordinamentale della norma;
- b) numero esiguo dei destinatari: le imprese pubbliche che esercitano servizi di interesse economico generale (SIEG);
- c) non sono impiegate risorse pubbliche in quanto l'articolo in esame ha carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- d) non si rileva un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del richiamato d.P.C.M., l'esenzione AIR sarà pubblicata sul sito istituzionale di questa Amministrazione e, ai sensi del citato articolo, comma 6, sarà dato conto dell'esenzione AIR e delle ragioni giustificative nella relazione illustrativa.

(IL CAPO DELL'UFFICIO)
(Avv. Mario Capolupo)



Firmato digitalmente da
CAPOLUPO MARIO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

VISTO: _____
Capo del Dipartimento per gli affari giuridici
e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

€ 5,40